



COMUNE DI COMISO

PROVINCIA DI RAGUSA

Reg. Delibere n° 50

del 25.09.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Seduta Pubblica 1° appello ore 19.15-

L'uno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di settembre, alle ore 19.15 nell'aula consiliare del palazzo municipale si è riunito il Consiglio Comunale a seguito di regolare convocazione e consegna degli avvisi al domicilio dei seguenti consiglieri in carica

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
1. BELLASSAI LUIGI	X		11. COTTONARO GAETANO	X	
2. FIANCHINO FABIO	X		12. BELLA PIETRO	X	
3. NIGIELLO GAETANO	X		13. ASSENZA GIORGIO	X	
4. LIUZZO SALVATORE	X		14. ROMANO SALVATORE	X	
5. MAGGIO VINCENZO	X		15. DAMIATA CONCETTA V.	X	
6. CAMPANELLA MARGHERITA		X	16. DI TRAPANI DANIELE	X	
7. DIGIACOMO MICHELE	X		17. SCHEMBARI M. RITA V.	X	
8. SALAFIA RAFFAELE	X		18. BELLUARDI ALBERTO	X	
9. FANZERA MASSIMO	X		19. CASSIBBA ROBERTO	X	
10. GAGLIO GAETANO	X		20. ALFANO GIUSEPPE	X	
TOTALE				19	1

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Dott. Luigi Bellassai, con la partecipazione del Segretario Generale Avv. Antonino Maria Fortuna dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO IUC ED ALIQUOTE.

INDI SI PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO 2° ALL'ORD.G.

Il Presidente, dopo aver dato lettura del presente punto all'Ord.G., procede ad illustrare le ragioni che soggiacciono alla proposta di adozione del presente provvedimento e invita l'assessore Gaglio a relazionare in merito.

Interviene l'assessore Gaglio il quale procede ad illustrare il punto spiegando l'argomento sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista tecnico-contabile. Informa che la IUC comprende tre tasse quali l'IMU, la TARI e la TASI, di cui i cittadini riceveranno le tre relative cartelle di pagamento. Inoltre l'assessore illustra le rispettive aliquote che per lo stato di dissesto finanziario in cui versa l'Ente saranno al massimo per tutte e tre le tasse. In merito alla TARI, l'assessore riferisce che la normativa vigente non ha previsto alcune esenzioni e agevolazioni presenti nella TARI-S e quindi la loro applicazione sarebbe stata a carico del bilancio dell'Ente che, essendo in dissesto finanziario, non ha potuto procedere in merito. Conclude specificando che l'Ente, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, ha dato disposizione agli uffici di procedere, ove possibile, alla razionalizzazione degli importi delle suddette tasse.

Interviene la Consigliera Schembari dichiarando di apprezzare l'intervento chiaro ed esauritivo dell'assessore e chiede nel contempo di formulare un esempio pratico per capire se un'azienda oggi verrebbe a pagare di più o di meno rispetto a quanto pagato l'anno precedente per la stessa tassa.

Risponde l'assessore Gaglio il quale osserva che non è possibile procedere a tale verifica perchè non è possibile generalizzare il calcolo in tal senso; assicura, però, che tutti gli edifici annessi alla residenza non saranno oggetto di aumento della tassa.

Interviene la Consigliera Schembari la quale chiede all'assessore quali sarebbero le conseguenze per l'Ente se il provvedimento in discussione non venisse deliberato entro il 30.09.2014.

Risponde l'assessore Gaglio il quale osserva che le conseguenze per l'Ente sarebbero diverse e soprattutto di natura finanziaria, in quanto verrebbero sospesi i trasferimenti e un ritardo nella emissione dei ruoli è di conseguenza un danno erariale per l'Ente.

Interviene la Consigliera Schembari la quale chiede l'applicazione delle agevolazioni anche per imprese.

Interviene l'assessore Gaglio il quale spiega che applicare le agevolazioni alle imprese comporterebbe una maggiore tassazione alle abitazioni e quindi alle famiglie.

Interviene la Consigliera Schembari la quale propone a tutto il Consiglio e all'Amministrazione Comunale, di rimettere di proprio mandato per far sentire con forza la protesta contro il Governo nazionale, recandosi tutti quanti a Roma, altrimenti il continuo aumento della pressione fiscale, porterà a gravi conseguenze.

Interviene il Consigliere Maggio il quale apprezza la proposta della Consigliera Schembari ma la ritiene inopportuna e ricorda alla stessa che il dissesto finanziario dell'Ente è stato dichiarato dalla precedente amministrazione Alfano.

Interviene la Consigliera Schembari la quale invita il Consigliere Maggio a non fare demagogia illudendo i cittadini con false promesse. Ribadisce la propria disponibilità e dei Consiglieri di opposizione a rimettere il mandato qualora si continui a perpetrare la pressione fiscale nei confronti delle imprese.

Interviene il Consigliere Scollò il quale apprezza la relazione fatta dall'assessore Gaglio, evidenziando lo sforzo fatto dall'Amministrazione nel redigere il regolamento in discussione, applicando nello stesso tutto quello che era possibile da un punto di vista normativo e pertanto ritiene che l'approvazione della proposta si



atto di un atto dovuto per legge. Il Consigliere conclude l'intervento invitando l'opposizione a presentare qualora ne avesse una, una proposta migliorativa in merito.

Interviene l'Assessore Fiorchino il quale espone le proprie valutazioni sull'argomento, evidenziando l'atteggiamento responsabile dell'Amministrazione e dei Consiglieri della Maggioranza e il poco senso di responsabilità sull'argomento in trattazione da parte dell'opposizione infondendo addirittura dubbi sui numeri, dimenticando che è stata proprio l'amministrazione Alfano a procedere alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente. L'Assessore evidenzia anche lo sforzo dell'Amministrazione dando mandato agli uffici di applicare la rateizzazione delle tasse, cosa che non è stata fatta nella passata amministrazione. Conclude l'intervento invitando l'opposizione a presentare una proposta fattiva a beneficio delle imprese e artigiani.

Interviene il Consigliere Di Trapani, il quale procede a motivare e a spiegare la proposta fatta dalla Consigliera Schembari in merito alla remissione del manzo da parte dei Consiglieri e dell'Amministrazione. Ritiene utile tale proposta in quanto forse l'unica cosa da fare per far sentire fortemente la voce e il disagio dei cittadini di Cassibbia che non possono più sopportare la pressione fiscale in atto. Pertanto ritiene che l'unica azione fattibile oggi da parte dei Consiglieri di opposizione, in segno di protesta, è quella di non partecipare alla votazione dell'argomento in discussione.

Interviene l'Assessore Gaglio il quale pur cogliendo il grido di allarme lanciato dall'opposizione, spiega ulteriormente le conseguenze a cui l'Ente andrebbe incontro qualora oggi non venisse adottato il provvedimento in trattazione, dimostrando i disagi dei cittadini. Conclude l'intervento invitando i Consiglieri d'opposizione a proporre altre strategie di lotta.

Interviene il Consigliere Assenza il quale ritiene inutile illudere ancora i cittadini sulla diminuzione delle tasse. Infatti anche da sondaggi fatti a livello nazionale si è riscontrato che con la ICI i cittadini pagavano meno di più rispetto a quanto pagato con le tasse in vigore l'anno precedente. Inoltre il Consigliere evidenzia l'impossibilità dell'Ente ad uscire dal dissesto finanziario per una serie di motivi tra cui la mancata approvazione dei bilanci da parte del Ministero. Pertanto ritiene utile la proposta della Consigliera Schembari. Conclude l'intervento dichiarando che i Consiglieri di opposizione non voteranno il punto in quanto usciranno dall'Aula costituire.

Interviene l'Assessore Gaglio il quale risponde al Consigliere Assenza assicurando che i bilanci dell'Ente saranno approvati dal Ministero.

Escono i Consiglieri: Assenza, Romano, Damata, Di Trapani, Schembari, Bellurdo, Cassibbia e Alfano. Consiglieri presenti in aula n. 11.

Interviene il Presidente il quale evidenzia il senso di responsabilità dei Consiglieri di Maggioranza con l'esercizio del diritto di voto. Quindi chiede se vi sono altri interventi da parte dei Consiglieri e, dato atto dell'assenza negativi, dichiara chiusa la discussione ed invita l'Organo Collegiale a prendere le sue decisioni sull'argomento in trattazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO dell'avvenuta discussione;

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A";

VISTO l'D LGS 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;

VISTO l'ORE L. ed il relativo regolamento di esecuzione;

PROCEDUTOSI alla votazione resa nelle forme di legge accettata dagli amministratori-proponenti di voto e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale con il seguente risultato:

presenti n. 11 (undici)

assenti n. 9 (nove): Campanella, Assenza, Romano, Damiana, Di Trapani, Schemburi, Bernardi, Cassibba e Alfano;

voti favorevoli n. 11 (undici)

voti contrari n. 0 (zero)

astenuti n. 0 (zero)

IN CONFORMITA' dell'eseguita votazione

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la proposta di delibera allegata al presente provvedimento sotto la lettera "A".



Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto all'originale come segue:

IL PRESIDENTE

Dott. Luigi Bellasai



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Lottina

Referto di pubblicazione

Si dispone la pubblicazione

Comiso, li 21/10/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 21/10/2014 al 21/10/2014

registrata al n.

Comiso, li 21/10/2014

IL MESSO NOTIFICATORE

IL MESSO NOTIFICATORE

Carlo Capone

Referto di avvenuta pubblicazione

Visti gli atti d'ufficio e previa referto del messo notificatore, il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, iscritta al relativo registro n° _____ all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, durante la quale servono sono pervenute opposizioni

- _____
- _____

Comiso, li _____

IL MESSO NOTIFICATORE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la deliberazione è divenuta esecutiva giorno _____ per

☒ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/1991;

☐ dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2, della L.R. n. 44/1991

Comiso, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Responsabile dirigenziale dell'Area 6

propone al Consiglio Comunale l'adozione del presente provvedimento così di seguito articolato:

VISTA la deliberazione di G.M. n° 194 del 18/08/14 avente per oggetto:
Approvazione regolamento IUC - Proposta al Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

CONSIDERATO che, per quanto la Legge di stabilità 2014 abbia mantenuto sostanzialmente immutata la disciplina dell'IMU e della TARES introdotta nel 2013, ora sostituita dalla TARI, appare necessario procedere alla ridefinizione dei regolamenti dei due tributi, in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità;

CONSIDERATO che appare altresì necessario introdurre la disciplina regolamentare della TASI per l'anno 2014;

VALUTATA l'opportunità di procedere all'approvazione di un unico regolamento comunale disciplinante l'intera fattispecie della IUC, nelle sue tre componenti IMU, TASI e TARI;

VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, in cui si precisa che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTA il regolamento comunale IUC predisposto dal Settore Entrate, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 18 Luglio 2014, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 31 luglio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli Enti locali.

RAVVISATA pertanto l'opportunità di provvedere in merito;

▪ **VISTI:**

- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento E.E.LL., approvato con D.Lgs. 267/2000;

- Tutto ciò premesso

PROPONE

- Al Consiglio Comunale di approvare il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sostituendo i precedenti regolamenti IMU e TARES;
- Di stabilire le seguenti scadenze:
IMU: 16 giugno e 16 dicembre
TARI: 31 luglio - 30 settembre - 30 Novembre e 31 Gennaio
TASI: 16 dicembre
- Di stabilire le seguenti aliquote:

IMU:

Aliquota ordinaria 10,60 per mille si applica ai beni immobili a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura ad eccezione.



- dell'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7); - dell'abitazione e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata, per questa fattispecie si applica l'esenzione.

Aliquota abitazione principale 6,00 per mille (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7).

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per gli immobili di edilizia residenziale pubblica, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, € 200.00 annui rapportate al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) è imponibile ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria, con l'applicazione della detrazione di € 200.00 a condizione che non risulti locata.

TASI :

Aliquota 2,50 per mille si applica all'abitazione principale, con versamento da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 Luglio 1997, n°241 (modello F24).

Di quantificare il gettito TASI per l'anno 2014 in € 518.363,50 ;

Di provvedere, con la presente deliberazione, all'individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune alla cui copertura la TASI è diretta, che sono i seguenti:

- 1) Illuminazione pubblica e servizi connessi € 470.363,50
- 2) Servizi per la tutela ambientale del verde € 48.000,00

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/00, n. 267.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELL'AREA A

Dott. ss. Giovanni Jasson

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 parere FAVOREVOLE/NON FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante la correttezza e la completezza dell'azione amministrativa".

18/09/2013

II. RESPONSABILE DIREZIONALE DELL'AREA 6
Dott.ssa Giovanna Tuccillo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

"Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 147bis comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e copertura finanziaria (art. 151 comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000)".

18/09/2013

II. RESPONSABILE DIREZIONALE DELL'AREA 6
Dott.ssa Giovanna Tuccillo



COMUNE DI COMISO

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ Del _____

CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	1
Art. 1.2 - SOGGETTO ATTIVO.....	2
Art. 1.3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	3
Art. 1.4 - DICHIARAZIONE.....	4
Art. 1.5 - RISCOSSIONE.....	5
Art. 1.6 - ACCERTAMENTO E VERIFICHE.....	6
Art. 1.7 - SANZIONI ED INTERESSI.....	7
Art. 1.8 - RIMBORSI.....	8
Art. 1.9 - CONTENZIOSO.....	9
Art. 1.10 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	10
Art. 1.11 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO.....	11

CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 2.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE.....	12
Art. 2.2 - DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA.....	13
Art. 2.3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	14
Art. 2.4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO, ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE.....	15
Art. 2.5 - SOGGETTI PASSIVI.....	16
Art. 2.6 - SOGGETTO ATTIVO.....	17
Art. 2.7 - BASE IMPONIBILE.....	18
Art. 2.8 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (fabbricati inagibili o inabitabili).....	19
Art. 2.9 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (fabbricati di interesse storico-artistico).....	20
Art. 2.10 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione).....	21
Art. 2.11 - RIDUZIONE TERRENI AGRICOLI.....	22
Art. 2.11 BIS - ALIQUOTE E DETRAZIONI.....	23
Art. 2.12 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE.....	24
Art. 2.13 - FABBRICATI RURALI.....	25
Art. 2.14 - ESENZIONI.....	26
Art. 2.15 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI.....	27
Art. 2.16 - IMMOBILI MERCE.....	28
Art. 2.17 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.....	29
Art. 2.18 - VERSAMENTI.....	30
Art. 2.19 - DICHIARAZIONE.....	31
Art. 2.20 - ACCERTAMENTO.....	32
Art. 2.21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI.....	33

Art. 2.22 - NORMA DI RINVIO	
Art. 2.23 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME ABROGATE	
CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 3.1 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA	
Art. 3.2 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO	
<u>Art. 3.3 - PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO</u>	<u>.....</u>
Art. 3.4 - SOGGETTO ATTIVO	
Art. 3.5 - SOGGETTO PASSIVO	
Art. 3.6 - BASE IMPONIBILE	
Art. 3.7 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA	
Art. 3.8 - VERSAMENTI	
Art. 3.9 - DICHIARAZIONE	
Art. 3.10 - ACCERTAMENTO	
CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 4.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
Art. 4.2 - RIFIUTI URBANI [O ASSIMILATI]	
Art. 4.3 - COSTO DEL SERVIZIO	
Art. 4.4 - SOGGETTI ATTIVO	
Art. 4.5 - SOGGETTI PASSIVI	
Art. 4.6 - LOCALI ED AREE SOGGETTE - SUPERFICIE IMPONIBILE	
Art. 4.7 - ESCLUSIONI	
Art. 4.8 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	
Art. 4.9 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	
Art. 4.10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA	
Art. 4.11 - UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA	
Art. 4.12 - UTENZE DOMESTICHE - CATEGORIE	
Art. 4.13 - UTENZE NON DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA	
Art. 4.14 - UTENZE NON DOMESTICHE - CATEGORIE	
Art. 4.15 - TARIFFA GIORNALIERA	
Art. 4.16 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI	
Art. 4.17 - RIDUZIONI TARIFFA	
Art. 4.18 - UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	
Art. 4.19 - AGGIUSTAZIONI (incompatibili con il dissesto finanziario)	
Art. 4.20 - DICHIARAZIONE	
Art. 4.21 - TRIBUTO PROVINCIALE	
Art. 4.22 - VERSAMENTI	
Art. 4.23 - ACCERTAMENTO	

Art 4 24 - NORME TRANSITORIE.. ..

ALLEGATO A - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA.....

ALLEGATO B - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA.. ..

ALLEGATO C

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.. ..



CAPO I - IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art. 1.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Comiso dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
4. Nel capo I del presente regolamento vengono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le suddette componenti della medesima; nei capi II, III e IV del presente regolamento vengono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC.
5. Per quanto concerne la TARI, l'entrata disciplinata nel presente regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Art. 1.2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il Comune di Comiso relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 1.3 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. I fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettati al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Le controversie concernenti l'applicazione della IUC appartengono alla giurisdizione delle commissioni tributarie come previsto dall'art.2 del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Art. 1.4 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano le dichiarazioni relative alla TASI, TARI e IMU così come indicato nei relativi regolamenti.

Art. 1.5 - RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 1.6 - ACCERTAMENTO E VERIFICHE

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato con o senza preavviso.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile (comma 694 art. Legge 147/2013).
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Art. 1.7 - SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione si applica ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, la sanzione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 696 art. 1 Legge 147/2013).
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (comma 697 art. 1 Legge 147/2013).
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 1 dell'articolo 1.6 del presente regolamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500 (comma 698 art. 1 Legge 147/2013).
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3, 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione delle violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa.
7. Sulle somme dovute e non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori previsti dalla norma. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
8. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 1.8 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori a € 12.00.

Art. 1.9 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza del rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Art. 1.10 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 10 del D.L. 16/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012 non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12,00 euro, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 11 del D.L. 16/2012 l'importo di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad uno stesso tributo.

Art. 1.11 - DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



CAPO II - L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), introdotta dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Comune di Comiso, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione e dall'art. 52 D.lgs 446/1997.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 703, della L. 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), l'istituto della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU e il presente Regolamento è emanato al fine di assicurarne la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed equità fiscale.
3. La disciplina normativa dell'imposta municipale propria si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate:
 - Dall'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento alle disposizioni introdotte dall'art. 1, commi 707-721 della L. 147/2013;
 - Dagli artt. 8 e 9 D.Lgs 23/2011, in quanto compatibili,
 - Dal D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, ove espressamente richiamato dalle norme sopra indicate;
 - Da ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta costituisce altresì norma di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

Art. 2.2 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente, come individuato dall'art. 13, comma 6 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e a fini dell'approvazione dello stesso. In caso di mancata approvazione le aliquote e le detrazioni d'imposta deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno (comma 169 art. 1 Legge 296/2006).
2. Ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché il Regolamento dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 D.Lgs 23 settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre da 1° gennaio dell'anno d'imposizione.

Art. 2.3 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsivoglia uso destinati e di qualunque natura, come definiti dall'art. 2 D. Lgs 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì, alle seguenti unità immobiliari e relative pertinenze, equiparate per legge all'abitazione principale:
 - a. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro del e infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c. Alla casa coniugale e alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU. Assegnate al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'assegnatario costituisce pertanto soggetto passivo dell'imposta in relazione a tali immobili, a prescindere dagli accordi intervenuti tra i coniugi, che hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e non risultano quindi opponibili al Comune;
 - d. Ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3 D.Lgs 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. **Il godimento del beneficio di cui al comma d.) è subordinato, a pena di decadenza del beneficio, alla presentazione della dichiarazione IMU;**
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.



**Art. 2.4 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO,
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE**

1. Ai fini dell'Imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

a. Per "**fabbricato**", ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'Art. 2, comma 1, lettera a, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrono i presupposti indicati dall'art. 817 del Codice Civile. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b. Per "**area fabbricabile**", ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'Art. 2, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità secondo le risultanze del Piano Regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla fungicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche nelle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

c. Per "**terreno agricolo**", ai sensi dell'Art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'Art. 2, comma 1, lettera c, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 si intende il terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, la silvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

d. Per "**abitazione principale**" ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 s'intende l'immobile costituito dall'unica unità immobiliare iscritta o ascrivibile in catasto come tale, in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, pertanto, in presenza di un'unità immobiliare utilizzata come unico fabbricato di residenza, ma di fatto acatastate in 2 unità

immobiliari, l'agevolazione si applica solo ad una unità immobiliare, a meno che il contribuente non abbia proceduto al loro accatastamento unitario. A far data dal 2012, periodo di vigenza dell'IMU, il contribuente proprietario di due unità contigue, al fine di poter usufruire delle detrazioni previste per l'abitazione principale è tenuto a presentare istanza al catasto, accorpando in un unico subalterno quelle unità che possono essere accorpate, in quanto aventi quote di proprietà e diritti reali omogenei, oppure facendo riportare nella visura catastale la dicitura "*porzione di u. i. u.*" unità di fatto ai fini fiscali, in quelle unità su cui gravano diritti reali non omogenei.

Tale agevolazione non può retroagire a periodi di imposta antecedenti a quello per il quale il contribuente ha presentato istanza al catasto.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano ad un solo immobile. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o l'esenzione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

- e. Per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziate per ciascuna categoria catastale,

Art. 2.5 - SOGGETTI PASSIVI

1. In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:
- a. il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c. il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d. il locatario finanziario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Art. 2.6 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il **Comune di Comiso** relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f) della L. 228/2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

Art. 2.7 - BASE IMPONIBILE

1. Fabbricati iscritti in catasto:

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutate del 5 per cento**, ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- **160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;**
- **140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;**
- **80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;**
- **65 per i fabbricati catastali nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;**
- **55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1**

2. **Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascuna anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

3. **Terreni agricoli e terreni non coltivati**, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, **rivalutato del 25 per cento**, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge 662 del 1996, **un moltiplicatore pari a 135**.

4. **Terreni agricoli**, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, **il moltiplicatore è pari a 75.**
5. **Aree fabbricabili** ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

A fine di agevolare il versamento dell'imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell'attività di accertamento da parte dell'ufficio tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di una specifica perizia effettuata dall'ufficio tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall'Osservatorio immobiliare dell'ufficio del territorio.

Le indicazioni fornite dal Comune costituiscono un indice di valore medio delle aree edificabili, che non può ritenersi necessariamente esaustivo, per cui, in presenza di un terreno edificabile, l'imposta deve essere versata anche in mancanza di una indicazione di valore da parte del Comune, costituendo in ogni caso obbligo del contribuente quello di individuare il corretto valore attribuibile alle aree fabbricabili possedute.

Allo stesso modo, **nessun rimborso compete al contribuente, nel caso l'imposta sia stata versata sulla base di un valore superiore a quello individuato dal Comune.**

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Art. 2.8 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati inagibili o inabitabili)

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 corredata da idonea documentazione.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado strutturale (strutture orizzontali, solai e tetto compresi, e strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo).

totale o parziale, edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, lett. c) e d), della legge 05/08/78 n. 457.

3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, viene applicata dall'anno d'imposta in cui il contribuente ha presentato, fatti salvi i termini di presentazione, la dichiarazione IMU corredata da idonea documentazione.

Nel momento in cui cessa l'inagibilità o l'inabitabilità il contribuente è tenuto a darne comunicazione all'ufficio comunale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione dell'evento.

4. Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

Art. 2.9 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati di interesse storico-artistico)

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d'uso.

La riduzione viene applicata dall'anno in cui il contribuente ha presentato, fatti salvi i termini di presentazione, la dichiarazione IMU corredata da idonea documentazione.

Art. 2.10 - RIDUZIONE BASE IMPONIBILE (Fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione)

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, D.Lgs. 504/1992, nel caso risulti impossibile determinare il valore dell'area edificabile di riferimento, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero che siano effettuati, a norma dell'art. 3, comma 1, lett. B), C) e d) D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., su fabbricati precedentemente dichiarati, ai fini dell'imposta municipale propria, la base imponibile può essere determinata, in alternativa al valore dell'area, anche facendo riferimento alla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Art. 2.11 - RIDUZIONE TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a. del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a 15.500,00 euro;
- b. del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 15.500,00 euro e fino a

25.500,00 euro;

c. del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 25.500,00 euro e fino a 32.000,00 euro.

2. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Art. 2.11 BIS - ALIQUOTE E DETRAZIONI

A seguito della dichiarazione di dissesto finanziario per il periodo d'imposta 2014 e 2015 e comunque fino alla chiusura del dissesto finanziario sono applicate le seguenti aliquote IMU:

Aliquota ordinaria 10,60 per mille si applica ai beni immobili a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura ad eccezione:

- dell'abitazione principale delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7);
- dell'abitazione e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata; per questa fattispecie si applica l'esenzione (art. 2.16 del presente Regolamento).

Aliquota abitazione principale 6,00 per mille (A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (una per ogni delle seguenti categorie C/2, C/6 e C/7).

Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (A/1, A/8 e A/9) del soggetto passivo e per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 2.18 del presente Regolamento, si detraggono, fino a concorrenza dell'importo da versare a titolo di imposta, € 200,00 annui rapportate al periodo dell'anno in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale dal soggetto passivo. Nel caso in cui l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spettante deve essere ripartita fra tutti i soggetti passivi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) è imponibile ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria, con l'applicazione della detrazione di € 200,00 a condizione che non risulti locata.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 2.12 - PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Ai fini impositivi, si intendono per pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

2. La destinazione a pertinenza è effettuata dal soggetto passivo il quale deve indicare, al momento della dichiarazione o su successiva richiesta del soggetto attivo, quali tra gli immobili posseduti siano dichiarati tali.
3. Si considerano pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione.
4. L'esenzione e l'agevolazione (nel caso di pertinenze all'abitazione principale di cat. A/1, A/8 ed A/9) opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 2.13 - FABBRICATI RURALI

1. Ai fini dell'imposta, si considerano rurali gli immobili strumentali alle attività agricole come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557, come modificato dall'art. 42 bis, D.L. n. 159/2007, convertito dalla Legge 222/07 e s.m.i. **Per i fabbricati accatastrati in una categoria diversa dai D/10 è sufficiente l'annotazione negli atti catastali della dicitura "fabbricato con requisiti di ruralità".** A decorrere dall'anno 2014 rientrano nelle caratteristiche di esenzione IMU tutti gli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP).
2. I fabbricati ad uso abitativo, anche se rispettano i requisiti di ruralità stabiliti dalla normativa, sono soggetti all'imposta in base all'aliquota ordinaria. Qualora tali fabbricati siano adibiti ad abitazione principale usufruiscono delle relative esenzioni e/o agevolazioni.

Art. 2.14 - ESENZIONI

1. Sono esenti dal versamento dell'imposta municipale propria gli immobili indicati dall'art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011, come di seguito richiamati.
 - Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9,
 - I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 601 e s.m.i.
 - I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze.
 - I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810.

- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
 - Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1985, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222, a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
2. Spetta al soggetto passivo che intende far valere il diritto all'esenzione fornire la prova che ricorrano in concreto tutte le condizioni previste per averne diritto

Art. 2.15 - AREE FABBRICABILI PERTINENZIALI

1. Si considera parte integrante del fabbricato, e pertanto non assoggettabile all'imposta, anche l'area fabbricabile che, per espressa dichiarazione del contribuente secondo modalità di cui al successivo comma 3, ne costituisce pertinenza (ad es. giardino, posto auto, rampa, corsello etc.). A tal proposito non assume rilevanza il fatto che l'area sia accatastata unitamente al fabbricato oppure che lo sia autonomamente.
2. Ai fini di quanto stabilito nel comma precedente, un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrano i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile, ovvero:
 - a. Presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o a ornamento intercorrente tra un bene e un altro di maggior importanza (cosiddetto bene principale) per il miglior uso di quest'ultimo;
 - b. Presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia il titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
3. Il soggetto passivo è tenuto ad esplicitare la presenza del vincolo pertinenziale presentando l'apposita dichiarazione IMU, valida anche per gli anni successivi, in assenza della quale non potranno essere riconosciuti i previsti benefici.

Art. 2.16 - IMMOBILI MERCE

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Condizione essenziale per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma precedente è la presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione, della dichiarazione IMU supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 2.17 - IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta sulla base dell'aliquota ordinaria di cui all'art. 2.11 BIS del presente Regolamento, fatta salva l'eventuale approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune.

TITOLO III

VERSAMENTI, DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 2.18 - VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso: a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza il 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 24, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 L. 296/2006 il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi annuali complessivamente dovuti inferiori ad € 12,00.
8. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 2.19 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 2.5 devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune

presentando la dichiarazione IMU redatta su modello Ministeriale entro il termine del 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva.

2. La dichiarazione di cui al precedente comma ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Art. 2.20 – ACCERTAMENTO

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo d'imposta, interessi e sanzioni.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti. Il Comune può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli Uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune procede alla verifica e rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli, dei parziali e/o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito provvedimento di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio, (Art. 1.6 e Art. 1.7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale).

Art. 2.21 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E RIMBORSI

1. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per azioni di controllo da effettuarsi dal parte dell'Ufficio Tributi.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo all'Amministrazione comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.
3. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 1.8, comma 2, del presente regolamento.

5. Prima di procedere al rimborso, le somme versate in eccesso devono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 2.22 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, oltre che degli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, delle disposizioni di rinvio del D.Lgs 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 2.23 - EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E NORME ABROGATE

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1 gennaio 2014, in conformità a quanto disposto dal Decreto del ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti, nonché il precedente Regolamento IMU di cui alla Delibera C.C. n° 86 del 14/11/2012.



CAPO III - IL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 3.1 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi. Per le riduzioni si rimanda a quanto previsto ai fini IMU dagli articoli 2.8, 2.9 e 2.10 del presente regolamento.
3. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 3.2 - IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Ai fini TASI:
 - a. per "**abitazione principale**" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
 - b. per "**pertinenze dell'abitazione principale**" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, si considerano pertinenze le unità immobiliari destinati in modo durevole a servizio o a ornamento dell'abitazione principale, ubicate di norma nello stesso stabile o complesso immobiliare dove è situata l'abitazione;
 - c. per "**fabbricato**" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Un'area può essere considerata pertinenziale esclusivamente quando ricorrono i presupposti indicati dall'articolo 817 del Codice Civile;
 - d. per "**area fabbricabile**" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
3. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.
4. Nel caso di area fabbricabile destinata a coltivazione agricola, qualora sia condotta da terzi, il calcolo del

- valore si determina tenendo conto del reddito dominicale risultante in catasto
- 5. Sono esenti dal tributo le fattispecie previste dall'Art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014 n. 16 (immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali)

Art. 3.3 – PERIODO DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie, che nascono al verificarsi del presupposto del tributo, decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione delle obbligazioni nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione, in mancanza della stessa, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione.

Art. 3.4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TASI è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 3.5 - SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 3.2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solida.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o superficie (comma 673 art. 1 Legge 147/2013)
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna o dalla risoluzione del contratto.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e

per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3.6 - BASE IMPONIBILE

- 1 La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Art. 3.7 - DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota di base della TASI è pari all' 1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento (Art. 1 comma 676 della Legge 27/12/2013 n. 147).
- 2 Il Comune determina l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
3. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille (Art. 1 comma 677 della legge 27/12/2013 n. 147). Per il medesimo anno, i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
- 5 Il Consiglio Comunale delibera l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.
- 6 Le aliquote della TASI vengono deliberate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della comma precedente e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.

Art. 3.8 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TASI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24).
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TASI viene riscossa dal Comune, con facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati, fermo restando che, qualora il Comune non provveda in tal senso, il contribuente è comunque tenuto al versamento della TASI in autoliquidazione.
5. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.

Art. 3.9 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3.5 devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune presentando la **dichiarazione TASI** entro il termine del **30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva**.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma ha effetto anche per gli anni successivi a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

ART. 3.10 - ACCERTAMENTI

1. Il Comune procede alla verifica e rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli, dei parziali e/o tardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito provvedimento di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio, (Art. 1.6 e Art. 1.7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale).

CAPO IV - LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 4.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come previsto dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, per la copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147.
3. Il Regolamento determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b. la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e. i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
 - f. le sanzioni.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4.2 – RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a. del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato C provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che il rapporto tra la produzione dei rifiuti della specifica utenza e la superficie della stessa sia inferiore al limite riportato nell'Allegato C del presente regolamento.

Art. 4.3 – COSTO DEL SERVIZIO

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi elaborato dal Gestore così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Il Piano Finanziario e la relazione illustrativa definitiva, redatta sulla base dei disposti del DPR 158/99, è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni oltre che lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a. per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato,
 - b. per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
6. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 3, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 4.4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 4.5 - SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse, anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento tributario e per quanto attiene il debito della TARI.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a un anno nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
5. Ai fini di cui al comma 1 la residenza e/oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile. Conseguentemente l'Ente, valutata la ricorrenza della presunzione, procede all'imposizione del tributo dovuto.
6. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime

7. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
8. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
9. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Art. 4.6 – LOCALI ED AREE SOGGETTE – SUPERFICIE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i Comuni e L'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
3. Successivamente all'attuazione delle sopraindicate procedure di interscambio e allineamento, e relativamente all'attività di accertamento, il Comune, in assenza della planimetria catastale, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
6. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
7. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a. tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno;
 - b. i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c. il vano scala interno all'abitazione;
 - d. i posti macchina coperti;
 - e. le cantine e i garage;

- f. le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- g. i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
- h. nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
- i. aree scoperte demaniali utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione) o anche in forma abusiva;
- j. tutti i vani principali, secondari ed accessori di ambulatori, di poliambulatori e di studi medici e veterinari, di laboratori di analisi cliniche, di stabilimenti termali, di saloni di bellezza, di saune, di palestre e simili.

Art. 4.7 - ESCLUSIONI

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono esclusi:
 - a. i locali tecnologici stabilmente riservati a impianti tecnologici e muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - b. i locali non predisposti all'uso, prive di residenza e non allacciati ai servizi a rete (idrica, elettrica e gas); sono altresì esenti gli immobili privi di residenza e di utenze (elettrica e gas) ma che restano serviti dall'utenza idrica condominiale o comune a più unità immobiliari, per i quali non è possibile la cessazione autonoma dell'utenza idrica. Per i garage (categoria C6) non è prevista l'esclusione dal tributo;
 - c. le soffitte, i ripostigli, le lavanderie, le legnaie, le cantine e i similari limitatamente alla parte di locali di altezza non superiori a 1,5 metri;
 - d. le terrazze scoperte, i posti macchina scoperti;
 - e. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica, fermo restando la tassazione per le aree adibite a spogliatoi, docce, gratinati del pubblico e locali simili;
 - f. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g. gli immobili inagibili, rustici o in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - h. le aree scoperte impraticabili o intercluse da recinzione;

- i. le aree scoperte in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- j. le aree scoperte adibite a verde, giardini, cortili;
- k. le aree scoperte adibite alla viabilità interna e/o a parcheggi al servizio del locale o delle stazioni di servizio carburante;
- l. le aree di stoccaggio.

3. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza all'Ente entro 60 giorni dal fatto e comunque entro la scadenza del saldo TARI. Se l'istanza viene presentata dopo la scadenza del saldo TARI, l'esclusione richiesta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. La richiesta di esclusione deve essere correlata da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti. L'ente si riserva, in qualsiasi momento e con proprio personale autorizzato, di verificare il mancato utilizzo e, in generale, i requisiti dell'esclusione.

4. La presentazione di richieste di esenzione implica il consenso del contribuente all'accesso presso l'immobile da parte degli incaricati dell'Ente per la verifica dei requisiti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per l'esclusione, o qualora non sia consentito l'accesso ai locali per la predetta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di esclusione ed applicate le relative sanzioni.

5. Nel computo della superficie tassabile non si tiene, per gli immobili destinati all'attività produttiva in area PIP, della superficie destinata a magazzino/deposito ed individuata sulla base della documentazione catastale presentata con categoria C2.

6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, **rifiuti speciali non assimilati agli urbani e/o pericolosi**, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a. la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia sulla base del Regolamento Comunale vigente;
- b. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
- c. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- d. le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del D. Lgs n. 152/2006.

7. Per la determinazione della superficie da escludere relativa al comma 5 si applica (ad esclusione dei locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) la riduzione percentuale sulla superficie, a richiesta dell'interessato, nei valori indicati nella tabella di seguito riportata, a condizione che la parte dimostri,

allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti medesima a propria iniziativa e spese:

Attività	Codifica ATECOFIN	Percentuale riduzione su la superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	95.01.20	30
Laboratori fotografici, etnografici	47.78.20/74.20.20	20
Acceleratori, gemmisti, orologiai,	45.25.10/45.20.90	40
Laboratori dentisti, odontometri e radiologi	85.23.00/86.90.11	70
Laboratori olografici	86.90.12	20
Autoservizi, autovaligie, autorimesse	49.31.00/49.33.20/49.20.91/52.21.50	10
Polimeri	47.72.20/47.82.20	10
Ceramiche, ceramica, smaltare, ceramica	43.34.00/43.32.10/43.32.20	70
Metallurgia, metallurgia, metallurgia	25.01.00/25.02.00/25.29.99/25.11.00/25.12.00/25.13.00/25.14.00/25.15.00/25.16.00/25.17.00/25.18.00/25.19.00/25.20.00/25.21.00/25.22.00/25.23.00/25.24.00/25.25.00/25.26.00/25.27.00/25.28.00/25.29.00/25.30.00/25.31.00/25.32.00/25.33.00/25.34.00/25.35.00/25.36.00/25.37.00/25.38.00/25.39.00/25.40.00/25.41.00/25.42.00/25.43.00/25.44.00/25.45.00/25.46.00/25.47.00/25.48.00/25.49.00/25.50.00/25.51.00/25.52.00/25.53.00/25.54.00/25.55.00/25.56.00/25.57.00/25.58.00/25.59.00/25.60.00/25.61.00/25.62.00/25.63.00/25.64.00/25.65.00/25.66.00/25.67.00/25.68.00/25.69.00/25.70.00/25.71.00/25.72.00/25.73.00/25.74.00/25.75.00/25.76.00/25.77.00/25.78.00/25.79.00/25.80.00/25.81.00/25.82.00/25.83.00/25.84.00/25.85.00/25.86.00/25.87.00/25.88.00/25.89.00/25.90.00/25.91.00/25.92.00/25.93.00/25.94.00/25.95.00/25.96.00/25.97.00/25.98.00/25.99.00	40
Falegnamerie, falegnamerie	15.10.00	30
Tipografie, stamperie, moltiplicazione	18.11.00/18.12.00/18.13.00/18.14.00	20
Ristoranti, pizzerie, pizzerie, ristoranti, caseifici, pasticcerie	56.10.11/56.10.12/56.10.13/56.10.14/56.10.15/56.10.16/56.10.17/56.10.18/56.10.19/56.10.20/56.10.21/56.10.22/56.10.23/56.10.24/56.10.25/56.10.26/56.10.27/56.10.28/56.10.29/56.10.30/56.10.31/56.10.32/56.10.33/56.10.34/56.10.35/56.10.36/56.10.37/56.10.38/56.10.39/56.10.40/56.10.41/56.10.42/56.10.43/56.10.44/56.10.45/56.10.46/56.10.47/56.10.48/56.10.49/56.10.50/56.10.51/56.10.52/56.10.53/56.10.54/56.10.55/56.10.56/56.10.57/56.10.58/56.10.59/56.10.60/56.10.61/56.10.62/56.10.63/56.10.64/56.10.65/56.10.66/56.10.67/56.10.68/56.10.69/56.10.70/56.10.71/56.10.72/56.10.73/56.10.74/56.10.75/56.10.76/56.10.77/56.10.78/56.10.79/56.10.80/56.10.81/56.10.82/56.10.83/56.10.84/56.10.85/56.10.86/56.10.87/56.10.88/56.10.89/56.10.90/56.10.91/56.10.92/56.10.93/56.10.94/56.10.95/56.10.96/56.10.97/56.10.98/56.10.99	20
Marmisti, ceramisti	21.70.13/21.71.00/21.72.00/21.73.00/21.74.00/21.75.00/21.76.00/21.77.00/21.78.00/21.79.00/21.80.00/21.81.00/21.82.00/21.83.00/21.84.00/21.85.00/21.86.00/21.87.00/21.88.00/21.89.00/21.90.00/21.91.00/21.92.00/21.93.00/21.94.00/21.95.00/21.96.00/21.97.00/21.98.00/21.99.00	40
Artigianato	56.10.31/56.10.41	20
Scuole	43.11.00/43.12.00	30
Albergo, albergo	72.11.01/72.11.02	10
Contenitori	30.11.02	10

8. Per le attività sopra citate, purché vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o non, le esclusioni sono concesse a seguito di richiesta. L'interessato, dovrà presentare annualmente, entro la scadenza del saldo Tari, apposita istanza corredata da idonea documentazione. Qualora l'istanza sia presentata oltre la scadenza del saldo TARI, l'esclusione avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 4.8 – DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale TARI è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi i costi di smaltimento.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'anonima obbligazione tributaria.
3. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 4.9 – ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di UTENZA DOMESTICA e di UTENZA NON DOMESTICA.
2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una

parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche, secondo criteri razionali previsti nel Piano Finanziario.
4. La tariffa, che comprende la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente.
5. La deliberazione della tariffa, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro il termine, si applica l'aliquota deliberata l'anno precedente.

Art. 4.10 - OBBLIGAZIONE TARIFFARIA

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria e decorre da giorno di inizio dell'occupazione o detenzione dell'immobile. In caso di cessazione il contribuente deve presentare entro 60 giorni apposita dichiarazione.
2. In caso di mancata o ritardata comunicazione di cessazione, sopravvenuta nel corso dell'anno, l'obbligazione tariffaria è dovuta per l'intero anno tassato.
3. Per le abitazioni l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi o il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, quest'ultima è comprovata dall'esistenza della autorizzazione o della licenza.
4. Per i garage l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza anche in assenza di allacciamenti alle reti di erogazione di pubblici servizi.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici, nei componenti familiari e nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 4.11 - UTENZE DOMESTICHE - CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero di occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria e secondo quanto previsto dal Piano Finanziario.

Art. 4.12 – UTENZE DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze domestiche sono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A
2. Per **abitazione principale** si intende la **sola unità** abitativa (individuata catastalmente in un unico subalterno) occupata e/o utilizzata da persone fisiche che, secondo le risultanze dell'anagrafe del comune, vi abbiano stabilito la propria residenza; tutti gli altri subalterni utilizzati da persone residenti sono da classificare o tassare come **"altre abitazioni"**.
3. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune riferiti al primo gennaio di ogni anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato al momento della comunicazione di nuova occupazione.
4. Devono essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf - badanti che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Si considerano **pertinenze di abitazione** le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito di categoria catastale C2, C6 e C7, intestate a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni ed ubicate nello stesso stabile o adiacente all'abitazione di riferimento. Verrà comunque assoggettato a pertinenza un locale per ogni categoria catastale C2, C6 e C7 intestato allo stesso conduttore/proprietario di abitazione anche se ubicato in strade o civici differenti. Qualora ci fosse la presenza di più locali di categoria catastale C2, C6 e C7 intestati a soggetti conduttori/proprietari di abitazioni verrà titolato a pertinenza il locale con maggiore metratura per ciascuna categoria. A queste verrà assegnato lo stesso numero di componenti familiari per la determinazione tariffaria della sola parte fissa. Ogni eventuale modifica al numero ed alla tipologia delle pertinenze, diversa da quanto sopra specificato, dovrà essere dichiarata dal Contribuente e verificata e validata dal Comune. In caso di pluralità di pertinenze (per ciascuna categoria C2,C6,C7), quindi una sola di esse è soggetta alla sola quota fissa della tariffa. Per le altre pertinenze il numero degli occupanti considerato è **1 (uno)**, tali utenze contribuiranno sia per la parte fissa che per la parte variabile.

5. Per "altre abitazioni" si intendono le utenze domestiche diverse dall'abitazione principale, tenute a disposizione dai residenti, o condotte/possedute da soggetti non residenti nel Comune, gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti. Per tali immobili la commisurazione della TARI è effettuata in base ai seguenti parametri:

Superfici Abitazioni (mq)	Num. Componenti
Per superfici inferiori o pari a 35 mq	1
Da 36 a 105 mq	2
Da 106 a 175 mq	3
Da 176 a 205 mq	4
Oltre 205 mq	5

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

7. Per le utenze domestiche composte unicamente da garage, cantine o locali di deposito non costituenti pertinenza di unità immobiliari già assoggettate alla tariffa, il numero degli occupanti considerato è 1 (uno). Tali utenze contribuiranno sia per la parte fissa che per la parte variabile.
8. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso di pagamento, con eventuale congruaggio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno.

Art. 4.13 – UTENZE NON DOMESTICHE – CALCOLO DELLA TARIFFA

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile la tariffa per unità di superficie riferita alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti (kc) di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile la tariffa per unità di superficie riferita alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti (kd) di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria e secondo quanto previsto dal Piano Finanziario.

Art. 4.14 – UTENZE NON DOMESTICHE – CATEGORIE

1. Le utenze non domestiche si dividono in base alle categorie di cui all'Allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In caso di utenze non domestiche che comprendono diverse attività non utilizzabili singolarmente, dopo le opportune verifiche, si applica la tariffa prevalente identificandone l'attività principale.
6. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e con numero civico diverso e non comunicanti tra loro, si può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
7. Alle unità immobiliari domestiche in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.
8. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 4.15 – TARIFFA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3,00 euro.

Art. 4.16 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festival, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il Gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Gestore e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 22 è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Art. 4.17 - RIDUZIONI TARIFFA

1. Per le utenze domestiche la TARI è ridotta, sia nella quota fissa sia nella variabile, per:
 - abitazioni in cui non sia presente residenza, tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo e relative pertinenze, riduzione del 30%;
 - abitazione occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (iscritto AIRE) e relative pertinenze, riduzione del 30%;Per i casi sopra citati il contribuente deve indicare nella richiesta l'abitazione di residenza e dichiarare espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato d'uso.
 - fabbricati rurali ad uso abitativo, riduzione del 30 %;
2. Per utenze domestiche che hanno avviato il compostaggio degli scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica la riduzione della tariffa nella misura del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto e la fornitura dell'apposito contenitore. L'Ufficio, di concerto con l'Ufficio ambiente, potrà effettuare dei controlli a campione per la verifica della veridicità delle dichiarazioni corredate dalla documentazione dell'Ufficio ambiente attestante la corretta gestione del compostaggio.
3. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato a recupero presso terzi **rifiuti assimilati agli urbani** è riconosciuta la riduzione della quota variabile nella misura del 20%. La presente riduzione viene concessa a condizione che l'interessato presenti richiesta entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il recupero è stato effettuato. L'istanza, corredata dalla documentazione che dimostri l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati presso ditte specializzate, deve essere presentata di anno in anno. L'omessa presentazione della documentazione, entro il termine ultimo, comporta la perdita del diritto alla riduzione.
4. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani e/o assimilati agli urbani negli appositi punti di raccolta, la tariffa da applicare è ridotta del 60% se gli immobili o le aree produttive di rifiuti sono ubicati

fuori dall'area di raccolta o se la distanza rilevata dal più vicino punto di raccolta supera i 1 km (previa certificazione dell'Ufficio Ambiente o della Ditta che gestisce la raccolta dei rifiuti).

5. Gli utenti per i quali ricorrano i requisiti di cui ai commi precedenti, al fine di conseguire i relativi benefici, devono presentare apposita istanza all'Ente entro 60 giorni dal fatto e comunque entro la scadenza del saldo TARI. Se l'istanza viene presentata dopo la scadenza del saldo TARI, la riduzione richiesta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
6. La presentazione di richieste di riduzione implica il consenso del contribuente all'accesso presso l'immobile da parte degli incaricati dell'Ente per la verifica dei requisiti. In caso di rilevata insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, o qualora non sia consentito l'accesso all'utenza per la prescritta verifica, sarà recuperato l'importo oggetto di riduzione ed applicate le relative sanzioni.
7. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità dell'Ente, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente la tariffa è dovuta con una riduzione dell'80%.
8. Il Comune potrà attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
9. Le modalità di messa in atto delle iniziative di cui al comma precedente e delle riduzioni applicabili, verranno deliberate dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione del Piano finanziario e delle tariffe.
10. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, queste potranno cumularsi fino al limite massimo del 50% dell'intera tariffa.
11. Il costo delle riduzioni ed esenzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 4.7 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.
12. Per la raccolta differenziata prevista dal Codice ambientale (D. Lgs 152/2006 e smi), viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata sulla base di progetti specifici organizzati dall'Ente.

Art. 4.18 - UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità che dovrà essere prodotta annualmente dall'utente all'Ente, allegandola alla richiesta di riduzione tariffaria da presentarsi entro i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 4.19 – AGEVOLAZIONI

(incompatibili con il dissesto finanziario)

1. Superata la fase di dissesto finanziario, il Comune riconosce ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste agli artt. 4.17 e 4.18. La relativa copertura è disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune stesso.
2. In particolare, il Comune può, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, qualora ricorrano le seguenti circostanze:
 - per abitazione in cui l'unico residente risulti ricoverato stabilmente presso un istituto di cura e/o per anziani riduzione del 30%;
 - per abitazioni occupate da nuclei familiari composti da 5 o più persone, la cui certificazione ISEE (presentata annualmente) attesti un reddito non superiore a € 30.000,00, riduzione del 30%;
 - per abitazioni occupate da nuclei familiari con membri aventi invalidità o disabilità al 100% (se minori, aventi disabilità pari o superiore al 75%), riduzione del 10% per ciascun membro, fino ad un massimo del 30%;
 - per abitazioni occupate da titolari monoreddito di pensione/assegno sociale, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e dal libretto di pensione nel quale è possibile individuare la categoria PS o AS, riduzione del 30%;
 - il garage che costituisce pertinenza all'abitazione usufruisce della riduzione della tariffa pari al 30%;
 - Per gli immobili catalogati nelle utenze non domestiche alle classi di contribuenza TND 01 13 15 16-17-18-19-20-21-25-26-27-29 si applica la seguente riduzione:
 - del 10% se la superficie è inferiore a mq 200,
 - del 30% se la superficie è uguale o superiore a mq 200;
 - Per le attività allocate in area PIP la tariffa totale €/mq annuo non deve superare l'importo di € 3,00
- L'istanza per ottenere la sostituzione del pagamento della tariffa è presentata dal contribuente al Comune **entro 60 giorni dal fatto e comunque entro la scadenza del saldo TARI**. Se l'istanza viene presentata dopo la scadenza del saldo TARI, la riduzione richiesta avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. La misura delle agevolazioni per gli anni successivi è stabilita annualmente con deliberazione di Giunta Comunale. In mancanza sono confermate le misure delle agevolazioni in vigore nell'anno precedente.

5. Per le unità immobiliari rientranti fra le utenze domestiche, le sostituzioni nel pagamento sia totale che parziale dell'importo dovuto a titolo di tariffa, di cui al presente articolo, potranno essere concesse alle sole persone fisiche a condizione che i singoli componenti e/o i soggetti facenti parte del nucleo familiare non abbiano la titolarità di diritti reali, anche per quote, su altri immobili situati in qualsiasi comune ad eccezione di quelli considerati accessori o di pertinenza all'abitazione principale.

Art. 4.20 - DICHIARAZIONE

1. Al Comune deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a. occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 4.9;
 - b. richieste di agevolazione;
 - c. venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.
2. **La presentazione delle dichiarazioni** di nuova occupazione, di variazione, e/o di cessazione di occupazioni di locali ed aree soggette a tariffa, deve essere effettuata entro il termine di 60 (sessanta giorni) dal momento in cui si verifica l'evento e comunque entro e non oltre il 30 giugno. Le istanze se non effettuate nel termine indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la dichiarazione.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate.
3. L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare in quanto tale dato viene rilevato direttamente dall'Anagrafe del Comune.
4. È fatto obbligo all'Amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. L'Ente rilascia ricevuta della dichiarazione in caso di consegna diretta. Nel caso di spedizione, la dichiarazione si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale.
6. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupavano e conducevano locali ed aree per i quali sia intervenuta la nuova dichiarazione o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione la tariffa non è dovuta per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la dichiarazione di cessazione dimostri, mediante presentazione di contratto di compravendita o locazione o di altro diritto reale di non aver continuato l'occupazione, l'utilizzazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se l'obbligazione tariffaria sia stata assolta dall'utente subentrante.
8. La dichiarazione di cui ai precedenti commi deve essere effettuata:
 - a. per le utenze domestiche dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante e/o utilizzatore a qualsiasi titolo;

b. per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

9. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo della dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.
10. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.
11. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta su appositi moduli predisposti dallo stesso entro il termine indicato al comma 2 del presente articolo. La comunicazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata A/R o a mezzo fax o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, alla data di invio per la posta elettronica e PEC. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicato sopra specificati.
12. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale.
13. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a. dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti),
- b. dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d. data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
- f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
- h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

Per le utenze non domestiche

- a. dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);

- b. dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c. ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d. indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
 - e. sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f. dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
 - g. dati anagrafici e codice fiscale del precedente occupante e/o utilizzatore dei locali ed aree oggetto di obbligazione tariffaria;
 - h. in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza
14. La dichiarazione, alla quale deve essere allegata copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica è presentata al Gestore, direttamente o spedita per posta o fax.
15. In caso di omessa presentazione della dichiarazione Il Comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
16. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti comma, d'inizio o di variazione, autorizzano l'Ente a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.
17. Tutte le variazioni intervenute nel corso dell'anno che comportano una variazione di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 4.21 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 4.22 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (modello F24),

1. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ogni anno. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
4. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
5. Il contribuente è tenuto a verificare la correttezza dei dati riportati negli inviti al pagamento, le eventuali inesattezze dovranno essere comunicate entro 60 giorni dall'emissione del documento.

Art. 4.23 - ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla verifica e rettifica delle dichiarazioni incomplete e/o infedeli, dei parziali e/o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito provvedimento di accertamento in rettifica e di accertamento d'ufficio. (Art. 1.6 e Art. 1.7 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale).

Art. 4.24 - NORME TRANSITORIE

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.
2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)".
3. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a. le leggi nazionali e regionali,
 - b. il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana;
 - c. gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e di tributi.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A - UTENZE DOMESTICHE

Categorie di classificazione

Codice	Descrizione
TD 00	Abitazione Principale
TD 01	Altre Abitazioni
TD 02	Pertinenza Abitazioni Principali
TD 03	Pertinenza Altre Abitazioni
TD 04	Garage, Cantine o Altri Luoghi di Deposito NON Pertinenziali

Componenti e Coefficienti

Componenti		
Utenze Domestiche - 1 componente		
Utenze Domestiche - 2 componenti		
Utenze Domestiche - 3 componenti		
Utenze Domestiche - 4 componenti		
Utenze Domestiche - 5 componenti		
Utenze Domestiche - 6 componenti o più componenti		



ALLEGATO B - CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICA

Codice	Categoria		
TND.01	Uffici della Pubblica amministrazione, associazioni, biblioteche, musei, luoghi di culto, scuole (ballo, guida, ecc)		
TND.02	Cinematografi, teatri		
TND.03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta		
TND.04	Campaggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
TND.05	Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus		
TND.06	Autosaloni, esposizioni		
TND.07	Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione		
TND.08	Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni, B&B		
TND.09	Carteri, case di cura e di riposo, caserme		
TND.10	Ospedali		
TND.11	Agenzie, studi professionali, uffici, laboratori analisi		
TND.12	Banche e istituti di credito		
TND.13	Negozi abbigliamento, calzature, cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, ferramenta		
TND.14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai		
TND.15	Negozi d'Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti		
TND.16	Banchi di mercato beni durevoli		
TND.17	Barbiere, estetista, parrucchiere		
TND.18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro)		
TND.19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto		
TND.20	Attività industriali con capannoni di produzione		
TND.21	Attività artigianali di produzione beni specifici		
TND.22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismi solo ristorazione		
TND.23	Birreria, hamburgerie, mense		
TND.24	Bar, caffè, pasticceria		
TND.25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)		
TND.26	Plurilicenze alimentari e miste		
TND.27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio		
TND.28	Ipermercati di generi misti		
TND.29	Banchi di mercato generi alimentari		
TND.30	Discoteche, night club		

ALLEGATO C

CRITERI PER ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Criteria qualitativi

Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche individuati con il Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) di cui all'elenco di seguito indicato:

Codice CER	Descrizione
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	<i>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura</i>
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 10	rifiuti metallici
02 03	<i>Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, the e tabacco; della produzione di conserve alimentari, della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</i>
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05	<i>Rifiuti dell'industria lattiero-casearia</i>
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06	<i>Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</i>
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07	<i>Rifiuti della produzione delle bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, the e cacao)</i>
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI E MOBILI
03 01	<i>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</i>
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 01 04
03 03	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, polpa e cartone</i>
03 03 01	Scarti di corteccia e legni
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHE' DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	<i>Rifiuti dell'industria della lavorazione di pelle e pellicce</i>
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
04 02	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastica, gomme sintetiche e fibre artificiali</i>
07 02 13	Rifiuti plastici
07 05	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</i>
07 05 14	Rifiuti solidi, non contenenti sostanze pericolose
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA
08 03	<i>Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</i>
08 03 18	Toner per stampa esaurito, non contenenti sostanze pericolose
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	<i>Rifiuti dell'industria fotografica</i>
09 01 07	Carte e pellicole per fotografie contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carte e pellicole per fotografie non contenenti argento o composti dell'argento
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie
09 01 12	macchine fotografiche monouso, non contenenti batterie al piombo, al nichel-cadmio e al mercurio
10	RIFIUTI DELLA FABBRICAZIONE DEL VETRO E DI PRODOTTI DI VETRO
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11

12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	<i>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</i>
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, (FATTA ESCLUSIONE PER I RIFIUTI DI IMBALLAGGIO SECONDARI E TERZIARI PER I QUALI NON SIA STATO ISTITUITO DAL SERVIZIO PUBBLICO APPOSITO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA) ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 01 07	Imballaggi in vetro
15 01 09	Imballaggi in materia tessile
15 02	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi</i>
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO.
16 01	<i>Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto, manutenzione di veicoli (tranne 13.14, 16.06 e 16.08)</i>
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti
16 02	<i>Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</i>
16 02 14	apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi
16 02 16	componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
16 03	<i>Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</i>
16 03 04	rifiuti inorganici, non contenenti sostanze pericolose
16 03 06	rifiuti organici, non contenenti sostanze pericolose
16 06	<i>Batterie ed accumulatori</i>
16 06 04	batterie alcaline non contenenti mercurio
16 06 05	altre batterie ed accumulatori non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE
17 02	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	<i>Metalli (incluse le loro leghe)</i>
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 04	zinco
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
18	RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITA' DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico, in quanto già classificati rifiuti urbani dal D.P.R. 254/03)
18 01	<i>Rifiuti dei reparti maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</i>
18 01 01	Oggetti da taglio, inutilizzati

18 01 04	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici) di cui al D.P.R. 254/03
18 01 09	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
18 02	Rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
18 02 01	Oggetti da taglio, inatizzati
18 02 03	Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni di cui al D.P.R. 254/03
18 02 08	Medicinali, non contenenti sostanze citotossiche, citostatiche o altre sostanze
19	RIFIUTI DAL TRATTAMENTO AEROBICO DI RIFIUTI SOLIDI
19 05 01	Parte dei rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	Parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 01	Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 15 01)
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10	Abbigliamento
20 01 11	Prodotti tessili
20 01 25	Olii e grassi combustibili
20 01 32	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
20 01 34	Batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose
20 01 38	Legno diverso di quello di cui alla voce 20 01 37
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo
20 01 99	Altre frazioni non specificate altrimenti
20 02	Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01	Rifiuti biodegradabili
20 02 03	Altri rifiuti non biodegradabili
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	Rifiuti di mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti
20 03 99	rifiuti urbani non specificati altrimenti

Criteri quantitativi

Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione che non eccedano del 40% il valore massimo del coefficiente massimo K_0 di produzione specifica per categoria di attività di cui alla Tab. 4a di produzione (Kg/mq) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa del DPR. 27/04/1999 n. 158 - "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani". Ai fini del calcolo, le quantità sono definite in rapporto ai mq di superficie in taxa (kg/mq/anno). Sono considerate non assimilabili le quantità di rifiuti prodotte eccedenti il calcolo di cui sopra. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità di rifiuti assimilati non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato.

Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal D.Lgs.152/2006 in materia di imballaggi in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita una specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri

indicati nel presente articolo.



Comune di COMISO

Provincia di RAGUSA

TARI

TASSA COMUNALE SUI RIFIUTI

ANNO 2014

DETERMINAZIONE TARIFFE AI SENSI

DELL'ART. 651 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147

Relazione finale e Tabelle



INDICE

1	PREMESSA	2
2	CENNI SU NORMATIVA TARI	2
2.1	Istituzione	2
2.2	Applicazione	6
3	DATI ELABORAZIONE	7
3.1	Dati di Ruolo	7
	Tabella 1 - TOTALE IMPONIBILE	7
	Tabella 2. - DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA	8
	Tabella 3 - DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA	9
3.2	Dati Tecnici	10
3.3	Dati Economici	11
3.3.1	Piano Economico Finanziario in servizi igiene urbana	11
	Tabella 4 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO	11
3.3.2	Analisi Dati Economici complessivi	12
	Tabella 5 - Analisi Dati Economici complessivi	12
3.4	Riduzioni	13
	Tabella 6 - RIDUZIONI DOMESTICHE	14
	Tabella 7. - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE	15
	Tabella 8 - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA	16
	Tabella 9. - RIDUZIONI MANCATO GETTITO	17
3.5	Coefficienti	18
	Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA	19
	Tabella 11 - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA	20
3.6	Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi	21
4	DATI E OPERATORI DI CALCOLO	23
	Tabella 12 - Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali	23
5	LISTINI TARIFFA SERVIZI	24
	Tabella 13 - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA	25
	Tabella 14 - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA	26
	Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA AL LORDO DI TASSE E ADDIZIONALI	27
	Tabella 16 - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA	28
	Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA	29
	Tabella 18 - RAFFRONTO LISTINO UTENZA NON DOMESTICA AL LORDO DI TASSE E ADDIZIONALI	29
	Tabella 19. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA	31

1 PREMESSA

La presente relazione illustra i risultati riguardanti la **determinazione di calcolo** effettuata da GFambiente per la tariffa che il Comune dovrà applicare in base all'**art. 1 comma 651 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2013, N. 147** e s.m.i. ed al **metodo di calcolo** introdotto dal DPR 158/99 (metodo normalizzato).

La simulazione è frutto dei dati anagrafici, tecnici, di ruolo ed economici rilevati dal Comune e Azienda e forniti attraverso la compilazione della Scheda TARI.

I dati che emergono sono frutto di una accurata analisi attraverso indicatori specifici tesi ad individuare la specifica situazione del Comune riguardo la gestione dei servizi di igiene urbana e rispecchiano la soluzione che è stata ritenuta maggiormente rappresentativa dello stato territoriale nei riguardi della tariffa rifiuti sulla base dei dati di input.

2 CENNI SU NORMATIVA TARI

2.1 Istituzione

Con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tassa sui rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARE5),

L'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) è suddiviso, in materia IUC, nei seguenti commi:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 Disciplina Generale componenti TARI e TASI

I commi di maggior interesse in materia della componente TARI sono i seguenti:

649 Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

652 Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 l'adozione dei coefficienti di cui

all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1^a e 1b del medesimo allegato 1. 660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune. 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del

decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

I comuni stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno,{omissis}.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti, da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti

affidenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.2 Applicazione

La tariffa si compone di due quote tali da assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio. La quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE FISSA).

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo, locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale, abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

affidenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2.2 Applicazione

La tariffa si compone di due quote tali da assicurare la "copertura integrale" dei costi di investimento ed esercizio. La quota relativa alla quantità di rifiuti (PARTE VARIABILE) e la quota definita in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti relativamente agli investimenti per le spese e relativi ammortamenti (PARTE FISSA).

Ogni Comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni tariffarie per una serie di casistiche ben definite: abitazioni con unico occupante, abitazioni a disposizione per uso stagionale, e/o discontinuo; locali diversi da abitazioni o aree scoperte in uso stagionale; abitazioni occupate da soggetti residenti all'estero per più di sei mesi l'anno; fabbricati rurali ad uso abitativo, raccolta differenziata. Il consiglio comunale può porre in essere ulteriori riduzioni.

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale (TIA 1 o TIA2). Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.



3 DATI ELABORAZIONE

3.1 Dati di Ruolo

L'elaborazione dei dati contenuti nella banca dati tassa/tariffa del Comune, ha portato al numero di posizioni ed alle superfici riportate nelle successive Tabelle 1, 2 e 3 (i valori a zero delle colonne, corrispondono a nessun oggetto iscritto nella categoria di riferimento).

Il totale complessivo degli oggetti e della superficie che sarà soggetto a tariffa per il nuovo anno è

Tabella 1. - TOTALE IMPONIBILE

Comune di COMISO		TARI 2014
Regione Sicilia		Legge 147/2013
TOTALE IMPONIBILI SOGGETTI A TARIFFA		Comma 651
UTENZA	Superficie mq	numero oggetti
DOMESTICA	1.708.881,77	14.613
NON DOMESTICA	236.870,22	1.741
TOTAL	1.945.852,99	16.354

Le due successive Tabelle riportano i dati relativi alle denunce immobili per utenza domestica e non domestica ripartiti per le categorie introdotte dal DPR 158/99

Tabella 2. - DATI IMPONIBILE UTENZA DOMESTICA

Comune di COMISO						TARI 2014
Relazione Finale						Legge 147/2013
DATI UTENZA DOMESTICA						Comma 651
componenti	Superficie mq	numero oggetti	Ripartizione % superfici dom.	Ripartizione % oggetti dom.	parte variabile 2013 €/anno	parte fissa 2013 €/mq
DO1 Abitazioni completamente autonome	574.157,71	5.452	31,4%	29,2%	29.141,29	1,02603
DO2 Abitazioni con impianti fari fuori	501.179,88	5.454	34,0%	47,0%	15.511,92	1,19140
DO3 Abitazioni con impianti fari fuori	910.111,74	2.891	23,9%	19,9%	170.189,68	1,29279
DO4 Abitazioni con impianti fari fuori	257.441,00	1.537	15,1%	12,9%	221.702,90	1,38153
DO5 Abitazioni con impianti fari fuori	72.648,00	431	4,1%	3,2%	247.154,54	1,39614
DO6 Abitazioni con impianti fari fuori	14.761,00	124	0,9%	0,8%	269.277,15	1,48545
TOTALI	1.208.069,77	14.489				

Tabella 3. – DATI IMPONIBILE UTENZA NON DOMESTICA

Comune di COMISO						TARI 2014
Rettica per rettica						legge 147/2013
DATI UTENZA NON DOMESTICA						Comma 653
categoria tariffa	Superficie mq	numeri oggetti	Ripartizione % superfici NON dom.	Ripartizione % oggetti NON dom.	tariffa 2013 €/mq	
N01. Uffici, negozi pubblici e attività estrattive (cave, fabbriche, miniere, case, officine, fonderie, etc.)	7.726,00	54	1,54 %	1,30 %	5,19513	
N02. Cantieri edili, cantieri	0,00	0	0,00 %	0,00 %	5,19513	
N03. Automobili, camion, moto, ciclomotori, etc.	51.579,61	189	21,13 %	22,84 %	4,07679	
N04. Carrozze, distributori carburanti, impianti sportivi	3.341,00	25	7,21 %	1,59 %	1,13895	
N05. Stazioni di servizio, stazioni ferroviarie, etc.	0,00	0	0,00 %	0,00 %	5,19513	
N06. Autocamion, autobus	24.871,04	89	8,96 %	4,94 %	5,07730	
N07. Alloggi turistici, alberghi, pensioni, etc.	0,00	0	0,00 %	0,00 %	5,19513	
N08. Alloggi senza servizi igienici, servizi sanitari, etc.	920,00	1	0,12 %	0,05 %	5,19513	
N09. Camere, case, etc.	4.911,00	15	2,07 %	0,65 %	5,19513	
N10. Case, etc.	6.384,00	3	0,13 %	0,17 %	7,02630	
N11. Alberghi, case, etc.	20.081,14	229	8,64 %	12,47 %	6,18011	
N12. Alberghi, case, etc.	2.571,00	15	1,08 %	0,84 %	6,08111	
N13. Alberghi, case, etc.	24.011,64	226	13,24 %	11,90 %	5,75426	
N14. Alberghi, case, etc.	2.662,00	11	1,12 %	2,16 %	5,19513	
N15. Alberghi, case, etc.	28,00	4	0,12 %	0,22 %	4,09611	
N16. Alberghi, case, etc.	11,00	1	0,01 %	0,01 %	6,01951	
N17. Alberghi, case, etc.	4.140,00	44	1,78 %	7,40 %	6,01951	
N18. Alberghi, case, etc.	1.744,69	31	0,74 %	0,55 %	5,19513	
N19. Alberghi, case, etc.	11.396,12	30	4,71 %	4,45 %	5,15484	
N20. Alberghi, case, etc.	10.492,38	23	4,43 %	1,49 %	4,56163	
N21. Alberghi, case, etc.	25.980,40	112	10,13 %	5,40 %	4,05084	
N22. Alberghi, case, etc.	3.353,00	51	1,54 %	1,74 %	5,16257	
N23. Alberghi, case, etc.	2.04,00	14	0,40 %	0,16 %	7,16257	
N24. Alberghi, case, etc.	1.343,00	16	1,88 %	5,71 %	5,16257	
N25. Alberghi, case, etc.	23.508,11	96	5,30 %	5,18 %	5,16257	
N26. Alberghi, case, etc.	95,00	1	0,00 %	0,00 %	7,16257	
N27. Alberghi, case, etc.	537,00	13	0,02 %	0,03 %	5,16257	
N28. Alberghi, case, etc.	0,00	1	0,00 %	0,00 %	8,01951	
N29. Alberghi, case, etc.	0,00	0	0,00 %	0,00 %	15,16257	
N30. Alberghi, case, etc.	12,00	1	0,00 %	0,11 %	4,01951	
TOTALE	236.976,77	1.791				

3.2 Dati Tecnici

Di seguito vengono riportati i dati tecnici ed alcuni indicatori statistici per la valutazione degli standard di servizio.

Quantità dei rifiuti prodotti (kg/anno)	12.494.700
Quantità dei rifiuti da raccolta differenziata (kg/anno)	4.345.680
Quantità dei rifiuti allo smaltimento (kg/anno)	8.149.020
Abitanti residenti	30.611
Produzione media di rifiuti (kg/mq anno)	6,42
Quantità di rifiuti abitanti domestici (kg/ab die)	0,93
Quantità di rifiuti per abitanti equivalenti (kg/ab die)	1,13
Costo gestione per kg di rifiuti smaltito (€/kg)	0,4227
Tariffa media sul costo reale del servizio (€/mq*anno)	2,78060



3.3 Dati Economici

3.3.1 Piano Economico Finanziario servizi igiene urbana

La successiva tabella riporta nel dettaglio il Piano Economico Finanziario dei servizi di igiene urbana attraverso la ripartizione del Costo Totale complessivo dei servizi nelle varie componenti di costo del DPR 158/99.

In particolare il Costo Totale dei Servizi da coprire con la tariffa è pari ad Euro 5.281.430,60 e la copertura voluta dal gettito tariffario è, a norma di legge, pari al 100%.

Tabella 4. – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

Comune di COMISO	TARI 2014 Legge 147/2013 Comma 651 euro/mmq
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO - ANALISI COMPLESSIVA DEI COSTI SERVIZI IGIENE URBANA	
Costi operativi di gestione (CG=CGIND+CGD)	
Spese per la pulizia di strade e piazze pubbliche (CG_1_1_1)	515.302,52
Costi di raccolta e trasporto rifiuti (CGIND_001)	851.824,22
Costi di trattamento e smaltimento rifiuti (CGIND_012)	714.049,44
Altre attività (CG_1_1_2)	0,00
Costi di sanatoria e filiera per materiali (CGD_01)	722.170,92
Costi netti di trattamento rifiuti (CGD_02)	0,00
Costi operativi di gestione non inclusi (CGD)	
Raccordi e di intera gestione da CGNA (CGD_03)	0,00
Costi per la pulizia e l'aggiornamento dei contenitori di produzione e utilizzo (CGD_04)	0,00
Totale Costi operativi (CG) dell'anno precedente	2.797.423,09
Costi Comuni (CC)	
Costi comuni strutturali di ammantamento, ispezione e interventi (CC_0101)	391.203,76
Costi generali gestione (CC_005)	1.595.841,19
Costi comuni diversi (CC_0102)	225.000,00
Totale Costi Comuni (CC) dell'anno precedente	2.183.613,09
Plus/minus programmata per l'anno di riferimento	1,50%
Plus/minus di produttività per l'anno di riferimento	1,50%
Costi Uso del Capitale (CK)	
Ammortamento (CK_Amort)	300.394,43
Accantonamenti (CK_Acc)	0,00
Rendimenti su capitale investito (CK_Rend)	0,00
Totale costi uso capitale (CK) dell'anno di riferimento	300.394,43
TOTALE GENERALE ((CG+CC)*(1+P-X))+CK)	5.281.430,60



3.3.2 Analisi Dati Economici complessivi

Dall'analisi dei dati economici e delle varie componenti di costo, unitamente alle scelte operate per la determinazione dei coefficienti per l'utenza domestica e non domestica successivamente riportati e dalla successiva applicazione delle riduzioni, emergono i risultati esposti nella Tabella successiva.

Tabella 5. - Analisi Dati Economici complessivi

Comune di COMISO		TARI 2014
Ripartizione finale		Legge 147/2013
RIPARTIZIONI		Comma 651
Totale gettito (€/anno)	5.281.430,60	
Gettito utenza attività (€/anno)	1.024.189,33	19,39%
Gettito utenza domestica (€/anno)	4.257.241,05	80,61%
Totale gettito anno preced. (€/anno)	0,00	
Gettito utenza attività anno preced. (€/anno)	10.224.193,33	500682954,48%
Gettito utenza domestica anno preced. (€/anno)	2.259.700,63	1243216026,37%
Differenza gettito annuale/precedente	5.281.430,60	2832672086,35%
Tariffa media utenza domestica (€/anno)	300,64	
Tariffa media utenza attività (€/anno)	571,37	
Variazione tariffa media utenza domestica (%)		11,75%
Variazione tariffa media utenza attività (%)		8,28%
Quota Fissa TOTALE (€/anno)	3.009.090,03	56,97%
Quota variabile TOTALE (€/anno)	2.272.400,53	43,03%
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche %		81,83%
Frazione di rifiuti prodotti dalle utenze NON domestiche (da Kg) %		18,17%
Parte variabile utenza domestica (€/anno)	1.793.340,14	78,02%
Parte variabile utenza non domestica (€/anno)	479.060,39	21,08%
Parte Fissa utenza domestica (€/anno)	2.457.900,71	81,88%
Parte Fissa utenza NON domestica (€/anno)	545.129,32	18,12%
Sostanzamento domestico per riduzioni raccolta differenziata %		-1,23%
Sostanzamento NON domestico per riduzioni raccolta differenziata %		1,23%

3.4 Riduzioni

Nelle determinazioni di calcolo che conducono ai listini tariffari, sono state prese in considerazione le riduzioni e le esenzioni totali che il Comune ha intenzione di applicare a specifiche tipologie di utenza.

Tali riduzioni ricalcano, in larga misura, quelle dell'attuale regime tariffario.

Le successive tabelle forniscono le riduzioni applicate per le singole tipologie di utenza ed il valore del mancato introito dovuto ai diversi gruppi delle riduzioni applicate ed il loro ammontare complessivo.

Tutte le riduzioni e/o i bonus applicati, sono normate nel Regolamento Comunale

Tabella 6. - RIDUZIONI DOMESTICHE

Importo in L.UM 52		Riscatto in %						TARI 2014					
UTENZA DOMESTICA - RIQUELIONI		10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%		
PARTE VARIABLE		n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni	n. posizioni		
D01 - Abitazione 1 componente familiare	0,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D02 - Abitazione 2 componenti familiari	14,00	0,00	047,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D03 - Abitazione 3 componenti familiari	5,40	0,00	131,00	1,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D04 - Abitazione 4 componenti familiari	5,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D05 - Abitazione 5 componenti familiari	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D06 - Abitazione 6 componenti familiari	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
D07 - Abitazione 7 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D08 - Abitazione 8 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D09 - Abitazione 9 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D10 - Abitazione 10 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D11 - Abitazione 11 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D12 - Abitazione 12 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D13 - Abitazione 13 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D14 - Abitazione 14 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D15 - Abitazione 15 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D16 - Abitazione 16 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D17 - Abitazione 17 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D18 - Abitazione 18 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D19 - Abitazione 19 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D20 - Abitazione 20 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D21 - Abitazione 21 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D22 - Abitazione 22 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D23 - Abitazione 23 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D24 - Abitazione 24 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D25 - Abitazione 25 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D26 - Abitazione 26 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D27 - Abitazione 27 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D28 - Abitazione 28 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D29 - Abitazione 29 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		
D30 - Abitazione 30 componenti familiari		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00		

Tabella 7. - RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE VARIABILE

Sommario del CDM VQ	Riduzione Finale										TARI 2014
	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	50,00%	60,00%	70,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
UTENZA NON DOMESTICA	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	m³/gg d'	
RIDUZIONI PARTE VARIABILE											
V01 Uffici della Pubblica Amministrazione - Uffici laboratoristici, studi, stazioni per i trasporti, uffici di studio	0,33	0,00	130,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V02 Case popolari, locati	0,36	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V03 Artieri e case, magazzini senza vendita diretta	175,00	0,00	1,50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V04 Campaggi distribuzioni carburanti, impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V05 Stabilimenti balneari, stabilimenti termali e balneabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V06 A. Persone, Espansioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V07 Alberghi con ristorante Agitur snc con ristorante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V08 Alberghi senza ristorante Agriturismo senza ristorante, pensioni, B&B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V09 Ristoranti, case di cura e ospedali, case private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N10 Ospedali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N11 Agenzie sindacali, uffici pubblici, uffici laboratori	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N12 Banche e istituti di credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N13 Cantieri edili, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	267,00	0,00	206,00	0,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N14 Edicole farmacie, profumerie, tabacchi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N15 Negozi antiquariato, cappelli, fiabre, ombrelli, cappelli, orologi e tessuti, commercio ingrosso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N16 Banconi mercato beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N17 Barbiere, estetista, parrucchiere	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N18 Attività artigianale (potteregge, falegnameria, idraulica, tintoria, ecc.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N19 Autofficine, carrozzeria, e altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N20 Attività industriali (con capacità di produzione)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N21 Attività artigianale di produzione beni durevoli	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N22 Osterie, pizzerie, punti ristoro, bistrot, Agitur snc, ristoranti, bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N23 Birreria, hamburger e, carne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N24 Bar caffè, pasticceria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N25 Negozi alimentari (pasticcerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	61,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N26 Pluricenze al mercato, misce, frangibili, prodotti, polimeri, commestibili, alimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N27 Negozi di abbigliamento, calzature, accessori, calzature al taglio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N28 Ipomercati di generi misti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N29 Banconi mercato generale (cassa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N30 Farmacie, negozi di libri, servizi sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT SOSTENIBILI DA RIDURRE mq	1.142,00	0,00	1.334,00	0,00	0,00	10.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOT SOSTENIBILI INDIFFERENTI mq	1.142,00	0,00	600,00	0,00	0,00	6.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCAFILO INIZIATO C	234,75	0,00	771,76	0,00	0,00	12.765,14	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabella 8. – RIDUZIONI NON DOMESTICHE PARTE FISSA[illegible]

Tabella 9. – RIDUZIONI MANCATO GETTITO

Comune di COMISO		TARI 2014
Riduzione Finale		Legge 147/2013
AMMONTARE RIDUZIONI APPLICATE		Comma 651
		di 2013/2014
PARTE VARIABILE UTENZA DOMESTICA		58.761,55
PARTE FISSA UTENZA DOMESTICA		59.543,66
PARTE FISSA UTENZA ATTIVITA'		10.013,83
PARTE VARIABILE UTENZA ATTIVITA'		13.271,19
TOTALE		141.590,23



3.5 Coefficienti

I coefficienti utilizzati per la determinazione delle tariffe sono riportati nelle due successive Tabelle, Ka e Kb utenze domestiche, e Kc e Kd utenze non domestiche.

Per il fatto che non è stata condotta una campagna di pesatura puntuale dei rifiuti, per l'attribuzione dei coefficienti di produzione alle singole categorie di utenza è stato considerato il DPR 158/99 che all'articolo 6 recita: *"...Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1."*

Laddove venisse operata la rilevazione diretta di categorie specifiche, è possibile che alcuni coefficienti possano assumere valori fuori dai range ammessi dalla normativa.

Nella tabella sono riportati anche i coefficienti di legge (Kb) per i necessari raffronti mentre i Ka sono fissati dalla norma in relazione al numero di abitanti del Comune.

Sulla base della scelta dei coefficienti di produzione dei rifiuti delle attività si ottiene la quantità prodotta da tali categorie e, per differenza dalla produzione totale dei rifiuti, quanto prodotto dalle utenze domestiche.

In base al comma 652, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, può essere scelta in maniera inferiore ai minimi o superiore ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1.

Gli scostamenti utilizzati sono riportate nelle tabelle 10 e 11 in riferimento alle singole categorie.

Tabella 10. - COEFFICIENTI UTENZA DOMESTICA

Comune di COMISO			TARI 2014			
Regolamento Comunale			Legge 147/2013			
COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA DOMESTICA			Comma 651			
componenti	Ka scelti	Kb scelti	% variaz min/max Kb	Kb min	Kb max	Kb medi
001 Abitazione 1 persona (semplice)	0,81	0,90	-10,00%	0,80	0,90	0,85
002 Abitazione 2 persone (semplice)	0,96	1,06	-0,00%	1,00	1,06	1,03
003 Abitazione 3 persone (semplice)	1,05	1,92	0,00%	1,50	2,00	1,75
004 Abitazione 4 persone (semplice)	1,09	2,50	0,00%	2,20	2,60	2,40
005 Abitazione 5 persone (semplice)	1,10	2,90	0,00%	2,60	3,00	2,80
006 Abitazione 6 persone (semplice)	1,16	3,40	0,00%	3,40	3,80	3,60

Tabella 11. - COEFFICIENTI UTENZA NON DOMESTICA

Categorie di COMISO		TARI 2014		Legge 147/2013		Comma 651									
Relazione Fisale															
COEFFICIENTI UTILIZZATI PER UTENZA NON DOMESTICA															
categoria tariffa		Kc valori	% variaz min/max Kc	Kd valori	% variaz min/max Kd	Kc min	Kc max	Kc medio	Kd min	Kd max	Kd medio	Kc min	Kc max	Kc medio	Kd medio
N01 - Abbonamento Pubblico Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo, TPA, gas metano, gasolio, TPA		0,45	0,00%	0,75	0,00%	0,45	0,69	0,54	4,00	5,50	4,75				
N02 - Fornitura gas metano		0,43	0,00%	0,90	0,00%	0,43	0,47	0,40	2,90	4,12	3,51				
N03 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,54	50,00%	0,85	50,00%	0,36	0,44	0,40	3,20	3,95	3,55				
N04 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,96	10,00%	0,52	33,00%	0,65	0,74	0,69	5,51	6,55	6,04				
N05 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,89	50,00%	0,80	50,00%	0,35	0,59	0,47	3,13	5,20	4,15				
N06 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,86	50,00%	0,56	50,00%	0,34	0,53	0,46	2,83	5,04	4,04				
N07 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,13	0,00%	10,69	0,00%	1,01	1,43	1,21	8,92	12,45	10,59				
N08 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,14	0,00%	10,46	0,00%	0,85	1,38	0,97	7,58	9,53	8,57				
N09 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,16	27,00%	12,77	27,00%	0,90	1,39	1,00	7,90	9,62	8,76				
N10 - Acquedotto		1,80	26,00%	15,88	26,00%	0,86	1,43	1,15	7,55	12,60	10,08				
N11 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,65	24,00%	12,77	24,00%	0,90	1,17	1,04	7,90	10,10	9,10				
N12 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,45	24,00%	12,77	24,00%	0,48	0,79	0,54	4,23	6,92	5,57				
N13 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,24	10,00%	10,85	10,00%	0,85	1,13	0,99	7,53	9,90	8,70				
N14 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,27	0,00%	10,40	0,00%	1,01	1,50	1,26	8,88	12,22	11,05				
N15 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,00	10,00%	8,80	10,00%	0,56	0,91	0,74	4,90	6,00	5,45				
N16 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,45	0,00%	12,30	0,00%	1,15	1,67	1,43	10,45	14,64	12,57				
N17 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,15	0,00%	12,30	0,00%	1,19	1,50	1,35	10,45	11,21	11,83				
N18 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,19	10,00%	10,39	10,00%	0,77	1,04	0,91	6,80	9,11	7,96				
N19 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,12	0,00%	9,70	0,00%	0,91	1,38	1,15	8,32	12,30	10,66				
N20 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,90	0,00%	8,68	0,00%	0,33	0,34	0,64	2,90	8,25	5,58				
N21 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,95	0,00%	8,68	0,00%	0,45	0,92	0,69	4,00	6,13	5,09				
N22 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,10	50,00%	10,47	50,00%	1,40	16,28	6,84	29,53	50,53	60,22				
N23 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,40	45,00%	12,62	45,00%	2,55	6,33	4,44	22,40	55,70	39,35				
N24 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,43	45,00%	12,39	45,00%	2,56	7,26	4,96	22,50	64,76	43,63				
N25 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,50	57,00%	12,05	52,00%	1,56	7,44	2,00	13,70	23,50	17,60				
N26 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,28	18,00%	11,70	18,00%	1,56	2,45	2,01	14,77	21,55	17,66				
N27 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,21	50,00%	10,47	50,00%	4,42	11,24	7,84	36,93	98,90	68,92				
N28 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,15	0,00%	16,30	0,00%	1,65	2,73	2,19	14,53	23,98	19,25				
N29 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		0,95	0,00%	40,20	0,00%	3,15	6,24	4,60	29,50	77,55	51,03				
N30 - Acquedotto, acqua calda, riscaldamento, freddo		1,00	0,00%	8,40	0,00%	0,72	1,91	1,34	6,80	15,80	11,80				

3.6 Note sulla scelta dei coefficienti e la ripartizione dei costi

Il criterio che ha condotto alla scelta dei coefficienti di produttività dei rifiuti per il Comune, laddove non già deliberati all'atto del primo passaggio al metodo normalizzato, si è basato su una serie di fattori tecnici ed economici.

Si fa presente che la scelta dei coefficienti risulta a discrezionale carico dell'Ente, volto a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle varie categorie di utenza ubicate nello specifico territorio.

Nello specifico, la valutazione dei Kd è stata effettuata basandosi su alcuni importanti punti di riferimento sotto riportati.

In prima analisi, secondo un dato di carattere statistico, l'analisi dei Kd è stata riferita alla comparazione con banche dati utilizzate a livello nazionale per la stesura del D.P.R. 158/99, dalle quali sono state operate estrazioni relative ai valori comparabili, in parte, con l'ambito locale riferito al Comune.

La scelta dei coefficienti ha poi considerato i valori ottenuti da precedenti indagini sperimentali su diverse categorie di utenza, sulle quali è stata eseguita un'aggregazione al fine di rendere omogenei i valori per le categorie.

La verifica sulla produzione dei rifiuti da parte delle diverse categorie di contribuzione, è stata eseguita mediante la determinazione di parametri necessari alle valutazioni sulle diverse quantità dei rifiuti (cfr. Paragrafo 3.2) :

- a) Produzione dei rifiuti da parte dell'utenza domestica, ottenuta mediante differenza tra la quantità totale dei rifiuti indicati dal Comune e quella delle attività ottenuta dalla sommatoria dei prodotti tra valori del Kd per le relative superfici di appartenenza, e conseguente riscontro della scelta dei Kb utilizzati per le diverse classi di utenza domestica.
- b) Produzione dei rifiuti per unità di superficie, il valore ottenuto giustifica anch'esso il disegno complessivo scelto per le elaborazioni delle tariffe.
- c) La produzione dei rifiuti da parte delle utenze domestiche sulla produzione totale risulta ponderata, confermando la scelta razionale dei coefficienti di produttività per le utenze domestiche.

Infine, si fa presente che la scelta di un criterio metodologico, che non ha previsto la misurazione sperimentale puntuale sulla produzione dei rifiuti, ha tenuto in considerazione anche la specificità della banca dati utenze fornita dal Comune, aggregando le diverse tipologie di utenza sulla base delle categorie previste dal 158/99, tenendo conto della superficie media. Il precedente è un

ulteriore elemento necessario per la definizione dei coefficienti specifici di produttività delle diverse categorie di contribuzione.

Qualora il Comune avesse già deliberato i coefficienti per aver applicato negli anni precedenti il metodo normalizzato, la scelta ha riproposto quanto già deliberato.

La ripartizione dei costi fra le utenze non domestiche e domestiche (cfr. paragrafo 3.3.3), è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati, per le utenze non domestiche, attraverso la scelta dei K_d (kg/mq anno, rapportati al mq delle singole categorie e sommati), e per le utenze domestiche attraverso la differenza con il totale dei rifiuti raccolti.

Tali rapporti vengono utilizzati percentualmente per il calcolo della quota fissa domestica e non domestica e della quota variabile domestica e non domestica.

Si rende possibile ripartire diversamente i costi, rispetto a quanto si presume dalla scelta dei coefficienti, gravando sull'utenza non domestica a beneficio dell'utenza domestica.



4 DATI ED OPERATORI DI CALCOLO

La successiva Tabella riporta gli operatori di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe, sulla base di quanto riportato nel DPR 158/99

Tabella 12. – Operatori di calcolo per la determinazione delle tariffe finali

Comune di COMISO	
TARI 2014	
Revisione Finale	
Legge 147/2013	
OPERATORI DI CALCOLO	
Comma 651	
DPR 158/99	
DOMESTICA	
Quf	1,53645
Cuf	2.463.900,71
Stot * Kc	1.603.627,95
Quv	420,46814
Qrat	10.286.180,90
Q * Kb	24.463,64
Cu	0,17434
Quota variabile domestiche	1.793.345,34
Produzione rifiuti domestiche	10.286.180,90
Quv * Cu	73,30676
NON DOMESTICA	
Quapf	2,15391
Crapf	345.129,32
Stot * Kc	253.587,80
Qna	0,21691
Quota variabile non domestiche	479.665,24
Produzione rifiuti non domestiche	2.208.519,10

$Q_{ufd} = C_{ufd} / \sum S_{im}(n) \cdot K_a(n)$
Cuf = totale dei costi fissi attribuibili alle

utenze domestiche

$S_{im}(n)$ = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

$K_a(n)$ = Coefficiente riportato nella tabella 7.

$Q_{uv} = Q_{tot} / \sum N(n) \cdot K_b(n)$

Qtot = Quantità totale di rifiuti.

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti

$K_b(n)$ = Coefficiente riportato nella tabella 7

Cuf = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche rideterminati per l'inserimento delle riduzioni.

$Q_{apf} = C_{apf} / ap \cdot Stot(ap) \cdot K_c(ap)$

Crapf = totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche

Stot(ap) = Superficie tra e dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

$K_c(ap)$ = Coefficiente riportato nella tabella 8

Qna = Costo unitario (€/kg). Rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche rideterminati per l'inserimento delle riduzioni.

5 LISTINI TARIFFA SERVIZI

Nelle successive tabelle sono riportati i calcoli inerenti le tariffe che verranno praticate alle utenze domestiche (Tabella 13) e utenze non domestiche (Tabella 17) in relazione alle categorie tariffarie già introdotte.

Tali tariffe sono state calcolate sulla base del metodo normalizzato del DPR 158/99 attraverso i dati di input già introdotti per il Comune in oggetto.

La Tabella 14 riporta, per l'utenza domestica, attraverso la modulazione delle superfici, la differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti, in relazione ai componenti familiari.

La Tabella 15 opera il raffronto per l'intera tariffa e considerando la ulteriore tassazione a valle dell'applicazione del tributo, per l'anno in corso e per quello di raffronto.

La Tabella 16 riporta la Base imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie domestiche.

Nelle Tabelle 17 e 18 relative all'utenza non domestica, è riportata la differenza percentuale fra le attuali tariffe e le precedenti. La Tabella 18 opera il raffronto considerando la ulteriore tassazione a valle dell'applicazione del tributo.

Il listino tariffa è stato calcolato per tutte le categorie previste nel DPR 158/99, anche per quelle per cui, dai dati di input, non sono presenti ruoli secondo la vecchia tariffa.

La Tabella 19 riporta la Base imponibile per utenza domestica al netto delle riduzioni al fine di evidenziare il reale gettito atteso dall'applicazione delle tariffe unitarie.

Per le utenze non domestiche non stabilmente attive quali i banchi di mercato dei beni durevoli ed alimentari, la tariffa esposta è annuale: l'applicazione della stessa prevede di rapportarla alla reale occupazione (ad es. 52/365) ed incrementarla di quanto riportato nel Regolamento di applicazione della tariffa.

Tabella 13. - LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA

Comune di COMISO		TARI 2014
Anno zero Finalità		Legge 147/2013
LISTINO TARI UTENZA DOMESTICA		Comma 651
(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)		
componenti	Parte fissa euro/mq/anno	Parte variabile euro/anno
D01 - Abitazione 1 componente familiare	1,44452	65.97572
D02 - Abitazione 2 componenti familiari	1,44427	131.95145
D03 - Abitazione 3 componenti familiari	1,56718	140.74921
D04 - Abitazione 4 componenti familiari	1,67473	169.15911
D05 - Abitazione 5 componenti familiari	1,66010	212.56644
D06 - Abitazione 6 componenti familiari	1,62661	249.24162

Tabella 14. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA

Comune di COMISO				TARI 2014			
Sezione Finale				Legge 347/2013			
RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA				Comma 651			
al NETTO di tasse e addizionali							
Numero Component	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq anno	Superficie mq	TARI 2014 euro/anno	TARES 2013 euro/anno	Differ. Tariffa %	Differ. tariffa euro/anno
Esempio 1							
1	65,97572	1,24453	50	128,20711	130,62474	-1,9%	2,42
2	131,95145	1,44427	70	233,95011	236,40597	-1,04%	2,45
3	197,92717	1,64402	90	286,71280	278,90976	2,89%	7,80
4	263,90289	1,84377	110	336,92420	340,39540	-1,03%	3,47
5	329,87861	2,04351	130	381,59639	385,75954	-1,09%	4,16
6	395,85433	2,24326	150	428,59727	437,29114	-2,12%	-8,69
Esempio 2							
1	65,97572	1,24453	60	140,64735	145,89109	-4,25%	-5,24
2	131,95145	1,44427	80	241,49279	248,67592	-3,04%	-7,18
3	197,92717	1,64402	100	281,70469	286,94768	-1,79%	-5,24
4	263,90289	1,84377	120	323,27165	334,44116	-3,43%	-11,17
5	329,87861	2,04351	140	368,49539	400,31144	-8,57%	-31,81
6	395,85433	2,24326	160	414,67858	431,21599	-4,03%	-16,54
Esempio 3							
1	65,97572	1,24453	70	153,09267	157,15729	-2,64%	-4,06
2	131,95145	1,44427	90	261,53045	266,75392	-2,03%	-5,24
3	197,92717	1,64402	110	292,46653	296,96518	-1,53%	-4,50
4	263,90289	1,84377	130	326,81401	331,72866	-1,52%	-4,91
5	329,87861	2,04351	150	365,45039	374,65392	-2,52%	-9,19
6	395,85433	2,24326	170	406,96419	418,65061	-2,89%	-11,64
RAFFRONTI SUPERFICIE MEDIA							
1	65,97572	1,24453	17,6	181,71039	185,71407	-2,21%	-4,00
2	131,95145	1,44427	20,6	205,15527	209,87543	-2,27%	-4,72
3	197,92717	1,64402	23,7	264,30537	268,05131	-1,42%	-3,74
4	263,90289	1,84377	26,7	320,86267	325,14025	-1,33%	-4,27
5	329,87861	2,04351	29,8	373,27175	378,88731	-1,51%	-5,61
6	395,85433	2,24326	32,8	431,86195	445,51261	-3,17%	-13,64

Tabella 15. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA DOMESTICA AL LORDO DI ADDIZIONALI E SERVIZI INDIVISIBILI

Comune di COMISO				TARI 2014			
Regione Friuli				Legge 247/2013 Comma 651			
RAFFRONTI UTENZA DOMESTICA				Addizionali pro-capite			
al LORDO di tasse e addizionali				Servizi indivisibili (mq)			
				Totale			
				Il, %			
Numero Componenti	Quota variabile euro/anno	Quota fissa euro/mq/anno	Superficie mq	TARI 2014 euro/anno	TARI con SI 2013 euro/anno	Differ. Tariffe %	Differ. Tariffe euro/anno
Esempio 1							
6	65,97572	1,24453	50	112,64818	155,72553	35,27%	43,08
7	131,95145	1,66627	70	240,60163	265,03370	9,43%	24,43
8	197,92717	1,76719	90	374,10065	396,23707	5,93%	22,12
9	263,90289	1,77475	110	447,65278	469,49141	5,18%	21,79
5	312,58814	1,17010	100	394,34634	428,37393	8,25%	34,03
6	345,24152	1,16254	110	441,26595	483,91453	9,86%	42,67
Esempio 2							
1	65,97572	1,24453	60	144,81653	169,29782	14,67%	24,48
2	131,95145	1,66627	80	254,91756	289,91511	9,02%	34,99
3	197,92717	1,76719	90	290,34534	322,84581	10,91%	32,50
4	263,90289	1,77475	100	364,28144	400,71097	9,03%	36,43
5	312,58814	1,76470	110	410,45413	445,71738	7,43%	35,28
6	345,24152	1,62864	120	458,03844	500,75247	8,54%	42,71
Esempio 3							
1	65,97572	1,24453	70	157,62545	182,87211	16,57%	25,24
2	131,95145	1,66627	90	269,79163	295,97664	8,72%	26,18
3	197,92717	1,66719	100	306,39062	338,80155	9,39%	32,47
4	263,90289	1,77475	110	381,95157	417,91062	9,71%	35,91
5	312,58814	1,76010	120	427,80239	469,09274	7,61%	41,24
6	345,24152	1,62864	130	474,75394	517,79012	9,27%	42,99
RAFFRONTI SUPERFICI MEDIE							
1	65,97572	1,24453	117,8	193,34170	220,63028	12,17%	27,29
2	131,95145	1,66627	106,0	291,66878	320,08695	8,25%	28,42
3	197,92717	1,56719	122,7	375,29633	408,50905	9,14%	33,21
4	263,90289	1,67475	140,1	411,48859	448,83661	7,74%	37,36
5	312,58814	1,70010	156,6	488,08790	527,15285	6,70%	39,06
6	345,24152	1,62864	115,8	470,79779	493,70497	8,65%	42,71



Tabella 16. - GETTITO ATTESO UTENZA DOMESTICA

Comune di COMISO			TARIFFA 2014			
Relazione finale			Legge 147/2013			
TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE DOMESTICHE			Comma 651			
al netto delle riduzioni/esenzioni						
	Superficie mq	Abitabi- li	Superficie mq	Gettito parte fissa euro/anno	Gettito parte var. euro/anno	Gettito TOT euro/anno
C01. Abitazione 1 componente familiare	372.698,01	3.790	106,60	463.814,16	140.132,96	211.217,11
C02. Abitazione 2 componenti familiari	560.605,26	5.195	107,80	809.169,32	595.341,57	1.499.581,29
C03. Abitazione 3 componenti familiari	391.411,04	2.737	111,05	616.115,75	388.075,36	1.000.186,72
C04. Abitazione 4 componenti familiari	255.342,30	1.826	119,91	427.905,62	310.055,55	768.021,17
C05. Abitazione 5 componenti familiari	71.607,21	453	113,48	121.014,84	70.176,76	170.191,60
C06. Abitazione 6 componenti familiari	14.307,09	171	115,66	25.900,03	10.811,13	54.132,16
TOTALE	1.668.171,61	14.151	117,93	2.401.900,72	1.751.340,34	4.257.241,06

Tabella 17. - LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA

Comune di COMISO			TARI 2014		
Relazione finale			Legge 147/2013		
LISTINO TARI UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI			Comma 653		
(al NETTO di addizionali e servizi indivisibili)					
Categorie tariffe	Parte fissa euro/mq anno	Parte variabile euro/mq anno	TARI 2014 euro/mq anno	Differ. Tariffe %	Differ. Tariffe euro/mq anno
R01. Cani e cani di Pollici, a prescindere anche se allevati in allevatori, allevatori e comuni soggetti alla	0,96926	1,03074	1,99999	9,38%	0,19
R02. Cani e cani di Pollici	1,01254	0,12506	1,13760	1,70%	0,05
N03. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,42155	1,28845	2,70999	11,02%	1,35
R04. Cani e cani, a prescindere anche se allevati in allevatori, allevatori e comuni soggetti alla	1,01254	1,06746	1,99999	-0,25%	0,11
R05. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,90541	1,09459	2,99999	8,42%	-0,37
R06. Autotrasporti pesanti	1,84150	1,05850	2,90147	5,33%	-0,21
R07. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,04154	2,01733	4,05886	0,76%	0,01
R08. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,53509	2,24491	4,78000	-0,48%	0,35
R09. Cani e cani, a prescindere anche se	2,08156	2,61844	4,70000	2,80%	0,15
N10. Uspedati	3,88090	1,44154	5,32244	-1,06%	-0,21
N11. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,12440	2,17560	3,29999	3,05%	0,10
N12. Autotrasporti pesanti	3,16490	1,73510	4,90000	-0,05%	-0,14
N13. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,57711	2,92289	5,50000	15,26%	0,26
N14. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,75810	2,27790	5,03600	-0,05%	-0,11
N15. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,15607	1,70093	3,85700	1,41%	0,02
N16. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,30772	2,50228	4,81000	8,45%	-0,17
N17. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,00772	2,40228	4,41000	-0,15%	-0,17
N18. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,15408	2,74592	4,90000	7,30%	0,15
N19. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,41242	1,10758	3,52000	12,16%	0,04
N20. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,17996	1,82004	4,00000	12,00%	0,15
N21. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,17996	1,82004	4,00000	9,50%	0,44
N22. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,00165	1,24835	2,25000	31,61%	1,25
N23. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,02886	1,67114	2,70000	10,28%	0,53
N24. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,03271	1,68729	2,72000	10,74%	0,65
N25. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,22226	1,61574	2,83800	11,07%	0,67
N26. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	1,75529	1,84471	3,60000	0,81%	0,06
N27. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	4,76015	4,23985	8,99999	71,99%	1,82
N28. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	4,20013	1,79987	6,00000	-0,25%	-0,42
N29. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	8,50796	1,49204	10,00000	-0,25%	0,38
N30. Autotrasporti pesanti, a prescindere anche se	2,15391	1,75609	3,91000	-0,16%	0,17



Tabella 18. - RAFFRONTO LISTINO UTENZA NON DOMESTICA AL LORDO DI ADDIZIONALI E SERVIZI INDIVISIBILI

Comune di COMISO		TARI 2014		
Relazione finale:		Legge 147/2013 Comma 451		
LISTINO UTENZA NON DOMESTICA E RAFFRONTI CON TARIFFE PRECEDENTI		Addizionale e servizi		
(AL LORDO di addizionali e servizi indivisibili)		Servizi indivisibili €/mq		
		1,00%		
		0,30		
Categoria tariffa	TARI 2014 euro/mq anno	TARISS anno (T 2013) euro/mq anno	Differ. Tariffe %	Differ. tariffe euro/mq anno
N11 - Piena della Pubblica Amministrazione, musei, biblioteche, scuole, asili nido, università, teatri, circoli	2,05969	2,55076	19,53%	0,50
N22 - Contrattazione negozi	1,50041	2,03503	17,91%	0,37
N33 - Automobili e agenzie di locazione di auto	2,70125	4,47642	38,00%	1,71
N44 - Circoli, discoteche, club, bar, centri sportivi	4,03067	4,34082	7,14%	0,21
N45 - Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	4,70605	4,34082	-14,74%	-0,56
N46 - Automobili, espansioni	3,58092	4,08762	12,27%	0,51
N47 - Alberghi con ristorante, agenzie di locazione di auto	3,00513	3,25917	7,44%	0,24
N48 - Alberghi senza ristorante, agenzie di locazione di auto, bar, ristoranti, B&B	4,92519	4,61754	-12,12%	-0,60
N49 - Circoli, discoteche, club, bar, centri sportivi	3,80075	3,26758	-13,61%	-0,47
N10 - Ospedali	7,54447	8,08277	6,99%	0,54
N11 - Agenzie, studi professionali - Office, associazioni, enti	6,07219	6,56415	7,49%	0,49
N12 - Banche e istituti di credito	6,07219	6,56415	7,49%	0,49
N13 - Biblioteche, librerie, negozi di articoli religiosi, calzature, calzature, calzature	5,19079	6,17069	17,22%	1,09
N14 - Edicole, farmacie, plantaviva, fioristerie	5,12965	5,64509	9,75%	0,57
N15 - Negozi di alimentari, bevande, frutta, verdura, ortaggi, prodotti freschi, latticini, dolci, prodotti	4,18586	5,17521	19,07%	0,99
N16 - Negozi di merce per la casa	5,67508	6,49999	12,68%	0,82
N17 - Negozi, negozi di prodotti per la casa	5,67508	6,49999	12,68%	0,82
N18 - Negozi di abbigliamento, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	4,95363	5,64351	12,23%	0,69
N19 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	4,65195	5,61966	17,14%	0,96
N20 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	4,13274	4,99831	17,31%	0,87
N21 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	4,13274	4,99831	17,31%	0,87
N22 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	7,11302	5,01737	-29,59%	-1,50
N23 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	5,85405	5,61745	-3,79%	-0,25
N24 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	5,58954	5,61745	4,81%	0,27
N25 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	6,01730	5,61745	-6,53%	-0,40
N26 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	5,35069	5,61745	4,57%	0,26
N27 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	9,25167	5,61745	-61,96%	-3,63
N28 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	7,00084	8,63910	21,54%	0,63
N29 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	16,55955	17,05371	2,97%	0,49
N30 - Negozi di calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature, calzature	4,02691	4,37451	7,58%	0,42

Tabella 19. - GETTITO ATTESO UTENZA NON DOMESTICA

Comune di COMISO		TARI 2014					
Potenziale Totale		Legge 147/2013					
TOTALE GETTITO ATTESO UTENZE NON DOMESTICHE		Comma 651					
Attribuzione delle inazioni/esenzioni							
Categorie	Superficie PF mq	Superficie PV mq	numero oggetti	Val media mq	Gettito PF euro/anno	Gettito PV euro/anno	Gettito TOT euro/anno
N01. Uffici, uffici pubblici, amministrazioni, musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	7.118	7.115	59	120,45	8.597,26	7.511,51	16.108,77
N02. Cinema, teatri, locali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
N03. A. terminali, stadi, magazzini, senza vendita diretta	11.502	51.502	580	87,46	50.714,10	65.367,27	116.081,37
N04. Complessi, distribuzioni di energia, impianti sportivi	1.385	3.389	25	135,96	7.722,24	6.219,58	13.941,82
N05. Stabilimenti balneari, stazioni ferroviarie e autobus	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
N06. Autostazioni, espansioni	16.336	13.336	88	218,10	55.806,27	51.368,77	107.175,04
N07. Alloggi con infermeria, Agriturismo con sala-cucina	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
N08. Alloggi senza infermeria, Agriturismo senza infermeria - Pensioni, B&B	920	920	1	920,00	3.142,74	7.046,46	10.189,20
N09. Carceri, case di cura e di riposo, case private	4.900	4.900	15	326,67	14.713,13	12.948,30	27.661,43
N10. Ospedali	4.984	4.984	1	4.984,00	55.747,17	14.182,28	69.929,45
N11. Agenzie, studi, professionisti, uffici, abitazioni private	20.469	20.469	224	91,34	54.464,24	56.788,50	111.252,74
N12. Sanzioni, tribunali, foreste	2.571	2.571	15	171,40	8.034,11	7.777,74	15.811,85
N13. Caricamento, libreria, negozi di benediziani, calzature, terramorta	27.639	27.639	224	122,95	73.939,49	65.289,30	139.228,79
N14. Edicole, farmacie, pianificazione, tabacchi	2.662	2.662	37	71,95	7.195,83	6.001,54	13.197,37
N15. Negozi antiquariato, case di famiglia, mobili, tappeti, lenzuola e tessuti, commercio agro-alimentare	282	282	4	70,50	608,05	568,60	1.176,65
N16. Banche, negozi di beni durevoli	31	31	1	31,00	30,14	80,60	110,74
N17. Negozi, vendita, pannocchie	4.171	4.171	43	96,95	11.984,14	10.707,90	22.692,04
N18. Attività artigianali tipo botteghe artigiane, tabacchi, falegnamerie, calzature, calzature, calzature, calzature	1.596	1.596	17	93,84	4.076,16	3.595,85	7.672,01
N19. Attività artigianali, calzature, calzature	11.290	11.290	80	141,11	27.216,10	23.755,23	50.971,33
N20. Attività industriali con capannoni di produzione	7.432	7.432	27	275,04	15.829,62	13.991,28	29.820,90
N21. Attività artigianali di produzione ben-specifica	22.531	22.531	117	192,60	47.990,18	43.416,62	91.406,80
N22. Ristoranti, pub, ristoranti, trattorie, Agriturismo ristoranti	3.758	3.758	31	121,23	15.760,49	12.176,95	27.937,44
N23. Friterie, hamburgerie, mense	939	939	14	67,07	2.630,59	2.309,37	4.939,96
N24. Bar, caffè, pasticceria	6.342	6.342	55	95,45	19.233,45	17.023,95	36.257,40
N25. Beni alimentari (macelloni, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	20.521	20.521	97	211,68	56.794,66	54.721,57	111.516,23
N26. Pasticceria, pasticceria, mense, trattorie, mense, pasticceria, pasticceria, pasticceria	55	55	1	55,00	151,54	141,71	293,25
N27. Friterie, pasticceria, pasticceria, pasticceria, pasticceria	583	583	12	56,92	3.251,18	2.947,74	6.198,92
N28. Supermercati di generi alimentari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
N29. Banche di mercato generi alimentari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
N30. Discoteche, night club, sale da ballo	120	120	2	60,00	200,00	200,00	400,00
TOTALE	240.213	230.213	1.713	134,43	545.178,42	479.060,24	1.024.238,66

Comune di COMISO
Provincia di RAGUSA



Via della Corte n. 2
40012 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/726291
Fax 051/726293
info@gfambiente.it
www.gtambiente.it